



*Unione Colline Matildiche*

**UNIONE COLLINE MATILDICHE**

**Lunedì, 15 maggio 2017**

# UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 15 maggio 2017

## Albinea

15/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 15	
<u>Gli scozzesi arrivati per il rugby visitano i luoghi della Resistenza</u>	1
15/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 34	
<u>torneo cavazzoli</u>	3
15/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 35	
<u>Campagnola e Bibbianese in finale</u>	4
15/05/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 37	
<u>Cade dalla bicicletta Salvato dall' elicottero</u>	5

## Politica locale

15/05/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 13	
<u>"Progetto weekend" per l' autonomia di persone disabili</u>	6

## Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 2	<i>a cura di Giuseppe Debenedetto</i>	
<u>Imu-Tasi, calcolo variabile per box e negozi</u>		8
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 15		
<u>La Pa può guidare la svolta green del Paese</u>		11
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 18		
<u>Bonifici, lavori minori e opere su beni locati: tutti i nodi dei bonus</u>		13
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 19	<i>Pagina a cura di Luigi Lovecchio</i>	
<u>Liti fiscali, il rimedio della dilazione</u>		15
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 19		
<u>Novità Iva e manovra in evidenza nel nuovo «Norme&amp;Tributi...</u>		17
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 20	<i>Rosanna Acierno</i>	
<u>Gli omessi pagamenti della Pa giustificano il ritardo dell' F24</u>		19
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 20	<i>Marco NessiRoberto Torelli</i>	
<u>Irapp, per il 2010 sanzioni azzerate sul transfer pricing</u>		21
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 23	<i>Pagina a cura di Raffaele Lungarella</i>	
<u>Anche per l' agibilità basta la dichiarazione del tecnico</u>		23
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24	<i>Alberto Barbiero</i>	
<u>Applicazione semplificata per gli appalti sanitari e sociali</u>		25
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24	<i>Stefano Pozzoli</i>	
<u>Salvataggio «vincolato» se la perdita è strutturale</u>		27
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24		
<u>Sul pubblico impiego le cinque incognite del salario accessorio</u>		29
15/05/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 24	<i>Pasquale Mirto</i>	
<u>Tari, il contenzioso per l' Iva si sposta sulla tariffa puntuale</u>		31
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 7		
<u>Il diritto nasce quando sorge l' esigibilità dell' imposta. Salvo...</u>		33
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 7	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	
<u>La detrazione Iva è inchiodata al periodo di competenza</u>		35
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 8		
<u>Varia il momento di esigibilità dell' Iva</u>		37
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 9	<i>PAGINA A CURA DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO</i>	
<u>Ruralità limitata</u>		39
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 15	<i>DARIO FERRARA</i>	
<u>Appalti, assunzioni sostenibili</u>		41
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 16		
<u>Appalti, beni e</u>		43
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 24		
<u>Sulle supplenze ripetute niente Irpef</u>		45
15/05/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 41	<i>GABRIELE VENTURA</i>	
<u>Professionisti sostituiti della p.a.</u>		47

albinea

## Gli scozzesi arrivati per il rugby visitano i luoghi della Resistenza

di Ginevra Del Bene ErricowALBINEAIl gruppo di scozzesi arrivato venerdì sera a Reggio Emilia per il torneo internazionale di Rugby Old, dopo essersi dedicato ad un'intera giornata di sport, ieri pomeriggio è andato alla scoperta della storia partigiana albinetana in una visita guidata tra Villa Rossi e Villa Calvi. Seguendo i passi e le parole di Matteo Incerti, giornalista che nell'ultimo anno ha scritto "Il suonatore matto", gli atleti Old Rugby della squadra Bruce Brechin e alcuni giocatori della squadra Old Beck's hanno ripercorso i luoghi dove la Resistenza partigiana ha colpito più duramente nel nostro territorio l'invasore tedesco.

La spedizione è cominciata alle 14.30 quando tutto il gruppo si è ritrovato in piazza a Botteghe di Albinea, davanti al monumento commemorativo in memoria dei partigiani reggiani, tutti rigorosamente in tartan, per l'occasione solenne. È qui che Matteo Incerti ha cominciato a raccontare le gesta del connazionale scozzese David Kirkpatrick, il suonatore di cornamusa che salvò trecento albinetani dalla furia tedesca. Con il suono dello strumento tipico britannico infatti, Kirkpatrick coprì le azioni dei partigiani reggiani.

Era ordine dei generali nazisti infatti che ad ogni soldato tedesco ucciso dai partigiani, venissero uccisi dieci civili. Così, quando nella ormai lontana notte del 27 marzo 1945, i partigiani e alcuni soldati della S.A.S. sferrarono l'attacco alle due ville, uccidendo trenta soldati nazisti, la ripercussione attesa da parte degli invasori terrorizzò gli abitanti di Albinea.

Tuttavia, la risposta da parte dei tedeschi non arrivò mai poiché David Kirkpatrick, posizionato nel giardino di villa Calvi, suonò senza interruzione per tutti i 25 minuti di combattimento la cornamusa, facendo pensare ad un attacco di fattura britannica.

Il tour poi è proseguito nei campi circostanti le due abitazioni, seguendo passo passo i sentieri che in quella notte fecero gli stessi partigiani, prati oggi tranquilli e piacevoli, ma allora brulicanti di soldati armati fino ai denti. Il caldo e l'abbigliamento non ha scoraggiato il gruppo scozzese che ha seguito Matteo Incerti con estrema attenzione, arrivando fino nel giardino di villa Calvi.

Dopo la grande scalata della collina però è arrivato anche il momento di rilassarsi e godersi le perle del

15 MAGGIO 2017 GAZZETTA Provincia 15

### Tricolore di 150 metri sfilata con gli alpini al raduno nazionale

Il gruppo Valgranda a Treviso con le penne nere di Reggio Casalgrande, Scandiano, Ramiseto, Succiso e Castelnuovo

**di Gabriella Farina e MICHELE**

Che festa gli alpini hanno di Tricolori! Lo sanno bene i gruppi reggiani, arrivati protagonisti della manifestazione della "Festa delle Penne Nere" a Treviso. I soldati del gruppo Valgranda hanno ripreso ad appropinquare agli alpini lungo la strada, Casaleggio, Scandiano, Ramiseto, Succiso e Castelnuovo.

Gli alpini del nostro centro hanno sfilato in un corteo giovanile. La Alpa era preceduta da una banda di musicisti. In testa c'era il capitano. Con il gruppo partivano i suonatori di cornamusa. Una banda di musicisti, una banda di musicisti, una banda di musicisti. Il gruppo è partito alle 17.00 e si è mosso verso il centro di Treviso.

Il corteo è stato preceduto da una banda di musicisti. In testa c'era il capitano. Con il gruppo partivano i suonatori di cornamusa. Una banda di musicisti, una banda di musicisti, una banda di musicisti. Il gruppo è partito alle 17.00 e si è mosso verso il centro di Treviso.

Il corteo è stato preceduto da una banda di musicisti. In testa c'era il capitano. Con il gruppo partivano i suonatori di cornamusa. Una banda di musicisti, una banda di musicisti, una banda di musicisti. Il gruppo è partito alle 17.00 e si è mosso verso il centro di Treviso.

### Gli scozzesi arrivati per il rugby visitano i luoghi della Resistenza

di Ginevra Del Bene Erricow

Il gruppo di scozzesi arrivati per il rugby visitano i luoghi della Resistenza. La spedizione è cominciata alle 14.30 quando tutto il gruppo si è ritrovato in piazza a Botteghe di Albinea, davanti al monumento commemorativo in memoria dei partigiani reggiani, tutti rigorosamente in tartan, per l'occasione solenne.

È qui che Matteo Incerti ha cominciato a raccontare le gesta del connazionale scozzese David Kirkpatrick, il suonatore di cornamusa che salvò trecento albinetani dalla furia tedesca. Con il suono dello strumento tipico britannico infatti, Kirkpatrick coprì le azioni dei partigiani reggiani.

Era ordine dei generali nazisti infatti che ad ogni soldato tedesco ucciso dai partigiani, venissero uccisi dieci civili. Così, quando nella ormai lontana notte del 27 marzo 1945, i partigiani e alcuni soldati della S.A.S. sferrarono l'attacco alle due ville, uccidendo trenta soldati nazisti, la ripercussione attesa da parte degli invasori terrorizzò gli abitanti di Albinea.

Tuttavia, la risposta da parte dei tedeschi non arrivò mai poiché David Kirkpatrick, posizionato nel giardino di villa Calvi, suonò senza interruzione per tutti i 25 minuti di combattimento la cornamusa, facendo pensare ad un attacco di fattura britannica.

Il tour poi è proseguito nei campi circostanti le due abitazioni, seguendo passo passo i sentieri che in quella notte fecero gli stessi partigiani, prati oggi tranquilli e piacevoli, ma allora brulicanti di soldati armati fino ai denti. Il caldo e l'abbigliamento non ha scoraggiato il gruppo scozzese che ha seguito Matteo Incerti con estrema attenzione, arrivando fino nel giardino di villa Calvi.

Dopo la grande scalata della collina però è arrivato anche il momento di rilassarsi e godersi le perle del

### Ventasso Caduto sul sentiero, 54enne ferita

Alpe di Succiso, arduo recupero a piedi per il Soccorso Alpino

**di VENTASSO**

Una donna di 54 anni è rimasta ferita sul sentiero di Succiso, in provincia di Reggio Emilia, durante una gita in montagna. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, quando la donna è scivolata dal sentiero. Il Soccorso Alpino è intervenuto per soccorrerla. La donna è stata trasportata all'ospedale di Succiso, dove è stata ricoverata. L'incidente è avvenuto in un tratto molto scosceso del sentiero. La donna è rimasta ferita alla gamba sinistra. Il Soccorso Alpino è intervenuto per soccorrerla. La donna è stata trasportata all'ospedale di Succiso, dove è stata ricoverata.

730 UNICO IMU TASI

Per il 2017 il 52,4% delle famiglie ha pagato l'IMU

52,4% 457,250

730 UNICO IMU TASI

Per il 2017 il 52,4% delle famiglie ha pagato l'IMU

52,4% 457,250

730 UNICO IMU TASI

Per il 2017 il 52,4% delle famiglie ha pagato l'IMU

52,4% 457,250

territorio emiliano. Il team di Brechin, dopo la gita storica, è stato infatti ospite del Borgo del Balsamico dove hanno potuto visitare Villa Rossi e fare un ultimo tour di degustazione tra Parmigiano Reggiano e aceto balsamico.



## Campagnola e Bibbianese in finale

Promozione: domenica la sfida al PalaBigi, escono di scena Albinea e Correggio

REGGIO EMILIA Sarà il palasport di via Guasco - domenica prossima - a sancire chi fra Bibbianese e Campagnola merita il salto in serie D.

A questo scontro le due squadre arrivano in modo decisamente diverso.

Il Campagnola - marchiato Radio Bruno - ha chiuso i conti con l' Albinea in due partite.

La squadra della Bassa è sempre stata avanti in gara 1, davanti ad un folto pubblico. Non si è segnato molto, comunque Pirondini, Piuca e Gelosini sono andati in doppia cifra, il che ha fatto la differenza (in casa Go Iwons solo Masoni e Talmi hanno dimostrato di avere davvero dei punti nelle mani).

Ad Albinea punteggio ancora più risicato e basti pensare che Gelosini (Campagnola) e Masoni (Go Iwons) sono stati i migliori marcatori con la miseria di 11 punti. Insomma, una gara 2 molto sofferta, in cui Radio Bruno ha trovato anche stavolta quel qualcosa in più per mettere la parola "fine" alla semifinale.

Più sofferto il passaggio di turno per l' Azimut Bibbianese, molto autorevole in gara 1, per poi inciampare nella "tana" della Spal Correggio (78-72) dove Guardasoni e Rustichelli hanno fatto da mattatori. I due correggesi si sono ripetuti in gara 3 a Bibbiano, ma non al punto da fare il colpaccio, trovando sulla loro strada più che altro il collettivo dei padroni di casa, con Bartoli top scorer, ma anche con Colla e Lusetti su buoni livelli. Decisivo il finale punto a punto. Ora in Promozione scatta l' ora della finalissima.

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 GAZZETTA

### La Torre vince gara 3 e rimane in serie D «La svolta in difesa»

Il coach Spadacini elogia i suoi per aver ribaltato la serie «Il club merita la categoria, inseriremo dei talenti dal vivaio»



### Serie D Stasera la Sampolese cerca il successo-salvezza

Agli avversari non era bastata la gara 1. Doppia cifra di Marzulli, Dada e Di Stefano. Il transalpino che la Sampolese ha realizzato in più di giorni di scontro dopo un colpo al polso...

### C Silver, Novellara prepara la sfida playoff con il Castel Guelfo

Mosconi nella lotta per il salto di categoria. Novellara ha mostrato sempre margini di miglioramento nel girone di ritorno della C Silver...

### Campagnola e Bibbianese in finale

Promozione: domenica la sfida al PalaBigi, escono di scena Albinea e Correggio

Albinea 35 Campagnola 45 Spal Correggio 45 Bibbianese 45

### Serie C Silver Per Mecart e Crisden un playoff fratricida

Mecart 65 Anzola 63 Crisden 58

Il derby di Mecart e Crisden è stato un scontro serrato. Mecart ha vinto 65 a 63, Crisden 58 a 55.



### RECUPERO Campagnola

Campagnola San Pietro. Campagnola 122 punti, San Pietro 120. Mecart 120, Crisden 118.



Organico e staff tecnico di Radio Bruno Campagnola

Albinea

## BORZANO

# Cade dalla bicicletta Salvato dall'elicottero

UN infortunio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11,30 su un sentiero di Ca' del Vento, a **Borzano** di **Albinea**. Per ragioni ancora al vaglio dei soccorritori intervenuti sul posto, un uomo avrebbe perso il controllo della sua mountain bike ed è caduto, finendo a terra. È stato subito soccorso a causa delle numerose fratture riportate e trasportato in elicottero all'ospedale di Parma.

15 MAGGIO 2017 | Il Resto del Carlino

REGGIO 5

## Druga in auto e a casa: operaio ventenne nei guai

**CONTROLLATO** dai carabinieri di Novellara in un posto di blocco stradale, dopo essere fermato ha agitato una vettura il sedile della vettura di cui alla guida. Un gesto che, per le modalità, ha indotto i carabinieri a controllare il conducente. Il controllo ha portato al rinvenimento di una dose di marijuana di un valore di precisione. Due grammi scarsi di sostanza che sono stati sequestrati e consegnati ai carabinieri. L'uomo, che non ha fornito un'identità, è stato denunciato per possesso di marijuana e per aver agitato il sedile della vettura. Con l'accusa di detenzione di droga, per un peso di circa due grammi, il conducente ha influito la mano sotto il

tabile. E così ha ottenuto l'effimero: invece di nascondere meglio l'auto, ha attirato l'attenzione dei carabinieri, permettendo loro di rinvenire la sostanza stupefacente, oltre al resto della droga che era rimasta nascosta in casa. La marijuana trovata è stata posta sott'acqua e messa a disposizione della magistratura. **a. l.**

## Ferisce la madre alla testa con una sedia

Il 57enne ha poi aggredito i carabinieri con un'ascia: denunciato

**HA IMPROVERATO** il figlio per aver sbarrato il cancello entrando in casa. E la reazione è stata decisamente fuori luogo. Il figlio ha risposto con un'aggressione nei confronti dell'anziana madre, colpita alla testa con una sedia. Poi l'uomo si è chinato in casa, dove però è stato raggiunto dai carabinieri, ai quali ha poi aperto la porta, ma brandendo un'ascia, con toni minacciosi. È accaduto a Montecchio, l'altro pomeriggio, con la situazione piuttosto intricata che è stata risolta grazie al sangue freddo dimostrato dai militari del 112 intervenuti per riportare la situazione in totale sicurezza. L'uomo, pur se a fatica, è stato disarmato senza provocare ulteriori conseguenze fisiche alle persone. Poi è stato condotto in caserma per ufficializzare i provvedimenti giudiziari nei suoi confronti. Con l'accusa di lesioni aggravate, resistenza a minaccia a pubblico ufficiale, i carabinieri di Montecchio hanno denunciato alla procura della Repubblica un reggiano di 57 anni. Nonostante l'accaduto, la madre ha deciso di non denunciare il figlio alle autorità. Ma, vista la dinamica dei fatti, la denuncia è stata comunque presentata dall'ufficio dei carabinieri.

**LA DONNA** è stata medicata in ospedale e poi dimessa con una prognosi di guarigione di dieci giorni per un trauma cranico e ferita alla fronte, provocati dall'aggressione con la sedia. I carabinieri sono intervenuti all'abitazione di madre e figlio dopo aver avuto la segnalazione degli operatori sanitari, chiamati per soccorrere la donna - intanto - ferita dal figlio. Proprio mentre la pentonaria veniva trasportata in ospedale, i carabinieri bussavano alla porta dell'abitazione, da dove l'uomo minacciava di morte chiunque si fosse avvicinato. È venuto impugnando un'ascia, dirigendosi pericolosamente verso i carabinieri. Per fortuna i militari sono riusciti a disarmarlo, per poi riportarlo alla calma. A quel punto l'uomo è stato condotto in caserma e denunciato. L'ascia utilizzata per le minacce è stata posta sotto sequestro. Impugnabile il rapin violento dell'uomo, peraltro inosservante, che mai ha passato la mano, ma, in ogni caso, per simili atteggiamenti.

## LA SENTENZA Bagordi a Capodanno 2013 Ora l'uomo finisce in cella

**SONO** costati cari i fotteggiamenti del Capodanno 2013 per un ingegnere residente a Reggio. Dopo una serata sfiorata per un trauma cranico e ferita alla fronte, provocati dall'aggressione con la sedia, il notte del primo giorno dell'anno, l'autunno dopo aver abbassato di livello le sue abitudini alcoliche. Era stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Quindi l'iter processuale è stato avviato. E dopo oltre quattro anni la condanna definitiva non è mai stata pronunciata dal tribunale di Reggio. Si tratta di un cittadino reggiano di 35 anni, che doveva scontare un mese di reclusione per il reato di guida in stato d'ebbrezza. È stato arrestato l'altro pomeriggio dai militari della caserma di corso Canelli, i quali hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del tribunale di Reggio, essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna. L'uomo ora si trova nel carcere di via Settembrini.

Quella notte del primo gennaio 2013 l'ufficiale era stato fermato via Hiroshima a Reggio, sorpreso condurre l'auto in evidente stato di ebbrezza alcolica. Nel febbraio del 2013 la sentenza del tribunale, con condanna a un mese di arresto e 1.200 euro di ammenda. La sentenza ha impegnato allo stesso tempo il provvedimento restrittivo dell'antenna giudiziaria che ha portato in cella il responsabile del reato. L'altro pomeriggio, il giudice l'ha ricevuto l'ufficiale, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione dello straniero, per accompagnarlo in carcere per esprire la pena inflitta alla condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica. **a. l.**

## IL CASO LE HA RICEVUTO UNA INGIUNZIONE DA 600 EURO: SI INDAGA PER TRUFFA E SOSTITUZIONE DI PERSONA

Intesta le bollette della luce all'ex fidanzata disoccupata

**BORZANO** Cade dalla bicicletta Salvato dall'elicottero. UN infortunio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11,30 su un sentiero di Ca' del Vento, a Borzano di Albinea. Per ragioni ancora al vaglio dei soccorritori intervenuti sul posto, un uomo avrebbe perso il controllo della sua mountain bike ed è caduto, finendo a terra. È stato subito soccorso a causa delle numerose fratture riportate e trasportato in elicottero all'ospedale di Parma.

**HA PRATICAMENTE** rubato l'identità della sua ex fidanzata e, usando i suoi dati anagrafici, ha aperto un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica nella sua abitazione. Ovviamente non ha pagato alcuna bolletta. E così l'importo complessivo, piuttosto consistente, è mai pagato, è stato recapitato sotto forma di cartella esattoriale all'insolpibile ex fidanzata. Il reggiano è proseguito per tutto il 2016. Fino quando la vittima, una 22enne disoccupata reggina, ha ricevuto sull'ingestione di pagamento di 600 euro per sei fatture emesse per il consumo di elettricità. La malcapitata si è rivolta ai carabinieri di Borzano. Dal numero civico riportato sulle fatture hanno capito che il truffatore poteva essere un 32enne del paese, ex fidanzato della



Anziano finisce contro un muretto. Veicolo senza assicurazione dal 2014

UN incidente si è verificato ieri mattina in via dei Consoli, a Sesto, intorno alle 11. Al volante della Nissan Micra, con esplosi sul parabrezza un contrassegno per difetti, l'ora un anno di 84 anni. Siamo al primo appuntamento di ospiti del parco e municipalità organizzati per i soci. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Il controllo del bullietto all'uscita dell'abitazione, andando a sbattere contro un muretto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L'uomo, che ha riportato ferite al collo e al braccio, è stato portato al pronto soccorso in condizioni di media gravità. È stato una senza assicurazione (scaduta nel 2014) e un'auto sottoposta a sequestro.



La malcapitata si è rivolta ai carabinieri di Borzano. Dal numero civico riportato sulle fatture hanno capito che il truffatore poteva essere un 32enne del paese, ex fidanzato della

brescello

## "Progetto weekend" per l'autonomia di persone disabili

BRESCELLO' stato presentato sabato mattina, alla casa protetta di Brescello, il "Progetto Weekend", finalizzato all'autonomia delle persone con disabilità. Si tratta di un punto-sollievo per le famiglie, composto da due appartamenti, che sarà attivo per due weekend al mese grazie al personale messo a disposizione dalla fondazione "Dopo di noi" di Correggio, con il sostegno finanziario dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

Al progetto, aperto a tutte le famiglie con persone con disabilità, hanno già aderito 7 nuclei familiari. Durante la mattinata di sabato sono intervenuti varie autorità locali: il presidente della **Provincia** di Reggio Emilia, Giammaria Manghi; l'onorevole Vanna Iori (che ha seguito da vicino lo sviluppo della legge 112/2016 sul "Dopo di noi"); uno dei commissari di Brescello, Giacomo Di Matteo; la direttrice generale dell'Ausl reggiana Eva Chiericati; il presidente della fondazione "Dopo di noi" di Correggio, Sergio Calzari; il sindaco di Boretto, Massimo Gazza, delegato al welfare per l'Unione, oltre al vicario generale della diocesi di Reggio e Guastalla, don Alberto Nicelli.

Il progetto, che vuole far leva sulle risorse delle persone diversamente abili, permette di rendere futura la qualità della loro vita, mettendo in circolo processi emancipativi che vedono l'apprendimento di nuove possibili competenze, favorendo processi di autonomia, di valorizzazione della persona e di vita indipendente. Competenze spesso poco esplorate, da "provocare" a favore di nuove abilità personali e di diversi canali espressivi e comunicativi, perciò relazionali, sempre più collegati ad ambiti territoriali di contesto.

L'emancipazione ha a che fare con la possibilità di approfondire le connessioni tra il contesto sociale e la situazione personale, e dunque emerge la necessità di aprire i progetti educativi a veri e propri progetti di vita. Per questo si è pensato un progetto che possa assumere l'immagine metaforica di "ponte" che consenta di riconoscere e mantenere a queste persone abilità amicali e sociali tali da raggiungere una buona autonomia.

«E' necessario incrementare queste possibilità - ha spiegato Gazza - con servizi più flessibili: reti invisibili che orientano in un percorso emancipativo e futurizzabile.

Questo può avvenire solo attraverso una coprogettazione a reti mobili tra vari servizi, con le famiglie,

**Ruba l'identità alla sua ex per farle pagare le bollette**

Boretto, il piano architettato da un 32enne smascherato dai carabinieri. Alla ragazza recapitata una cartella esattoriale dall'importo di 600 euro

di Marco Castellani  
di BRESCELLO

Si dice che l'amore sia cieco, ma in questo caso il 32enne boretto ha fatto un passo in più: ha rubato l'identità della sua ex ragazza, costringendola a pagare le bollette per conto suo. La ragazza, che ha la stessa età, ha subito un danno economico di 600 euro. I carabinieri di Boretto, che hanno indagato sul caso, hanno scoperto che il 32enne aveva rubato l'identità della ragazza e aveva fatto pagare le bollette con il suo nome. La ragazza ha subito un danno economico di 600 euro. I carabinieri di Boretto, che hanno indagato sul caso, hanno scoperto che il 32enne aveva rubato l'identità della ragazza e aveva fatto pagare le bollette con il suo nome.

**Scoperto mentre sbircia nelle auto si dichiara carabiniere: denunciato**

Scoperto mentre sbircia nelle auto si dichiara carabiniere: denunciato

di Marco Castellani  
di BRESCELLO

Un uomo di 32 anni, che si è dichiarato carabiniere, è stato denunciato per aver spiato nelle auto. Il caso è stato scoperto dai carabinieri di Boretto, che hanno indagato sul caso. L'uomo ha dichiarato di essere un carabiniere, ma non ha fornito alcuna prova. I carabinieri di Boretto, che hanno indagato sul caso, hanno denunciato l'uomo per aver spiato nelle auto.

**L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE TRIBUNALE DI MILANO - n. SVAG**

**Fallimento Everton srl - n. 173/2009**

Insolvenza e vendita coatta di beni mobili e immobili

Capitale azionario, Correggio (Reggio Emilia), località Prato di Correggio, Via della Trinità n. 11

Il presente atto di vendita riguarda la vendita di un immobile sito in Correggio (Reggio Emilia), Via della Trinità n. 11, di proprietà della Everton srl, in liquidazione. L'immobile è stato acquistato dalla Everton srl nel 2009. L'immobile è stato venduto all'asta pubblica il 15 maggio 2017. Per informazioni e per partecipare all'asta, visitate il sito [www.svag.com](http://www.svag.com).



con il contesto territoriale. La progettazione per e con la famiglia diventa un accompagnamento-affiancamento per favorire una separazione emancipata, una futurizzazione visibile, un "dopo di noi con noi". Crediamo sia molto importante, poi, dare ascolto a famiglie che chiedono di essere aiutate ad anticipare questo passaggio».

Il progetto prevede l'apertura di 2 weekend al mese di quattro appartamenti - messi a disposizione dal Comune di Brescello in comodato d'uso gratuito alla fondazione "Dopo di noi" attraverso l'Asp - nei quali persone anche con disabilità medio-grave potranno sperimentarsi in attività legate sia alla quotidianità domestica che ad attività ludico-ricreative e socializzanti.

## Imu-Tasi, calcolo variabile per box e negozi

Confermato il blocco dei rincari - L'acconto dipende da moltiplicatori, aliquote e utilizzo del bene

La disciplina **Imu-Tasi** non contempla alcuna regola particolare per gli immobili ereditati, per cui occorre partire dalle norme ordinarie del **Codice civile**, che vanno applicate nel contesto specifico dei **tributi comunali**.

Il trasferimento dei diritti reali pervenuti per successione opera - in via retroattiva - dalla data del decesso (che il **Codice civile** definisce «data di apertura della successione»), a prescindere da quando si accetta l'eredità o da quando si presenta la denuncia di successione.

Ad esempio, se il decesso è intervenuto in data 5 gennaio 2017, ai fini **Imu-Tasi** l'immobile si considera nella titolarità dell'erede sin da tale data, anche se l'accettazione è avvenuta alla fine di aprile 2017 e la denuncia di successione verrà presentata alla fine di dicembre di quest'anno (ricordando che il tributo si paga per dodicesimi, e una frazione di almeno 15 giorni conta un mese).

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi d'**imposta**, le istruzioni allegare alla dichiarazione **Imu** (approvata con Dm 30 ottobre 2012) stabiliscono che gli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente **beni** immobili non sono obbligati a presentare anche la dichiarazione di **Imu**, perché gli uffici dell'agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la prima nei trasmissioni una copia a ciascuna Comune nel cui territorio

**TRIBUTI LOCALI**  
Verso l'acconto del 16 giugno

### Imu-Tasi, calcolo variabile per box e negozi

Confermato il blocco dei rincari - L'acconto dipende da moltiplicatori, aliquote e ut

**IL QUESITO**  
I termini di versamento...  
Nulla è invece disposto circa i termini di versamento dei tributi, in presenza di successione ereditaria. Si ritiene, però, che i Comuni possano disporre nel proprio regolamento un adeguato differimento delle scadenze in caso di successione ereditaria. Tale soluzione è possibile in considerazione del fatto che nell'Imu-Tasi l'unica quotazione rimasta è quella sui fabbricati in categoria catastale. Di fronte la fascia di reddito privata. Di fronte la fascia di reddito privata. Di fronte la fascia di reddito privata.

**Gli immobili non abitativi**

- 1. NEGOZI**  
Per i negozi di ufficio, gli impianti dell'Imu della Tasi calcolano partendo dal valore catastale degli immobili, che per i fabbricati accertati si determina prendendo la media catastale rivalutata del 5% (rendita moltiplicata per 1,05). A questo punto entrano in gioco i coefficienti moltiplicatori per i negozi (aliquota la categoria).
- 2. AREE FABBRICABILI**  
Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile Imu-Tasi è data dal valore venale in categoria catastale di 1° gruppo, determinato in base al conto della zona in cui si trova l'immobile, dell'Imu di edificabilità, della destinazione d'uso consentita e dei prezzi medi fissati sul mercato. Per l'area, occorre anche verificare se il Comune ha deliberato i valori venali di riferimento. Per costruzione ed edificabile.
- 3. CAPANNONI**  
Per gli immobili produttivi che rientrano nel proprio catasto D (capannoni, uffici, eccetera), la base imponibile Imu-Tasi è costituita dal valore catastale (rendita moltiplicata per 1,05), oppure del valore catastale meno il valore catastale accertato, ipotizzato da imprese ed edicole, moltiplicato per 1,05 (con Dm 14 aprile 2017). Per l'Imu-Tasi, il valore catastale è quello di cui si fa base di calcolo.
- 4. IMBULLONATI**  
A partire dal 2016 i cosiddetti "imbullonati" (macchine, congegni, attrezzature e altri impianti) non sono più soggetti al calcolo della rendita catastale. Restano invece da computare i costi, i coefficienti e i valori venali, che, continuando, accrescono la qualità e l'efficienza dell'immobile, incidendo pesantemente sul valore venale.
- 5. TERRENI**  
Dal 2016 è stata infine ripulita la base imponibile dei terreni agricoli al fini Imu, prevedendo l'esclusione dei coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni. Gli altri soggetti continuano invece a pagare l'imposta, tranne nel caso dei terreni montani (Indic. nella Circolare 9/9/13) o
- 6. PERTINENZE**  
La pertinenza dei fabbricati sono imputabili ai fini Imu-Tasi, a meno che non trattino di pertinenze dell'abitazione principale. In questi ultimi casi, tuttavia, l'esclusione riguarda la sola unità immobiliare per ciascuna della categoria catastale (C/1 (abitazioni) e C/2 (uffici)). Nel caso di "pertinenze" pagate in via Imu-Tasi, l'acconto di aliquota moltiplicata, anche se precedente a ogni prodotto.

quest' anno dai **Comuni**.

Al contrario, sono da escludersi eventuali aumenti di aliquote, per via del "blocco" dei **tributi** introdotto nel 2016 ed esteso anche al 2017.

Uno stop che riguarda anche i cosiddetti aumenti "indiretti", non consentendo l' eliminazione o l' attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza (trattandosi di aumenti in senso sostanziale).

Per il calcolo dell' importo è comunque necessario individuare la base imponibile (costituita, per i **fabbricati**, dal valore **catastale**), dopo aver inquadrato la disciplina applicabile al singolo caso: visto che la **Tasi** non sempre si somma alle medesime fattispecie **Imu**. È il caso dei terreni agricoli, che non sono imponibili ai fini **Tasi**, mentre pagano l' **Imu** (con coefficiente 135) relativamente ai soggetti che non rientrano nella categoria degli imprenditori agricoli professionali (Iap) o coltivatori **diretti** (Cd), tranne che si tratti di terreni montani (indicati nella circolare 9/93) o ubicati nelle isole minori, ovvero a proprietà collettiva. Pertanto, nella situazione descritta dal lettore, la procedura di calcolo e di versamento è sostanzialmente identica per i due **tributi**, ad eccezione dei terreni agricoli che non sono soggetti alla **Tasi**.

Il calcolo dell' **imposta** si parte quindi dall' individuazione della base imponibile, costituita dal valore degli immobili (a seconda della diversa tipologia), che per i **fabbricati** accatastati si determina prendendo la rendita **catastale** rivalutata del 5% (rendita x 1,05); mentre per i terreni agricoli (imponibili solo ai fini **Imu**, ad eccezione delle fattispecie esenti) si determina prendendo il reddito dominicale rivalutato del 25% (reddito x 1,25). I dati della rendita **catastale** e del reddito dominicale sono facilmente reperibili dalla visura **catastale**.

A questo punto entrano in gioco i moltiplicatori, distinti per categoria: ai negozi (C/1) si applica il coefficiente 55, ai terreni agricoli il 135. Dopo aver ottenuto il valore degli immobili, si deve quindi effettuare il calcolo dell' **imposta** applicando le aliquote consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it), dove si trova la funzione di ricerca «**Delibere** aliquote **Imu** e **Tasi**». Questo è infatti l' unico canale ufficiale, visto che i **Comuni** sono obbligati a trasmettere al Mef le delibere **Imu** e **Tasi** entro il 14 ottobre di ogni anno.

L' importo complessivo del 2017 - ottenuto seguendo il percorso indicato - va poi diviso in due, per determinare l' acconto da versare entro il 16 giugno 2017: un' operazione che, naturalmente, occorre effettuare per ogni singolo tributo (**Imu** e **Tasi**). Va inoltre applicata la regola dell' arrotondamento all' euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; ovvero per eccesso, se risulta invece superiore a tale importo (articolo 1, comma 166, legge 296/2006 e circolare 3/Df/2012). L' arrotondamento va fatto per ciascun rigo del modello F24 e del bollettino, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo (circolare 3/Df/2012). Nel caso specifico, i codici tributo sono i seguenti: per il negozio e il magazzino, 3918 (**Imu**) e 3961 (**Tasi**); per i terreni agricoli, 3914 (solo **Imu**).

Si evidenzia, infine, che il canale esclusivo di versamento dell' **Imu** e della **Tasi** è costituito dal modello F24, oppure dal bollettino postale "centralizzato" (conto corrente unico nazionale): quest' ultimo può essere utilizzato solo se si tratta di immobili situati nello stesso Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lo scorso gennaio ho ereditato un negozio con annesso magazzino più quattro piccoli terreni. Preciso che non sono un coltivatore **diretto** e non esercito alcuna attività agricola a livello imprenditoriale.

**Le proprietà si trovano in un Comune in cui non abito. Quanto dovrei pagare ai fini **Imu-Tasi**?**

Quali aliquote si applicano ai **beni** ereditati? Sono tenuto a presentare la dichiarazione d' **imposta**? Sul sito del Comune non riesco a trovare la relativa **delibera**: come potrei recuperarla, o dove posso trovare tutte le informazioni utili per effettuare il versamento senza incorrere in sanzioni?

f. g. - padova.

*a cura di Giuseppe Debenedetto*

economia verde. LA RICERCA DEL FORUM PA

## La Pa può guidare la svolta green del Paese

L'adozione di best practice per i 3 milioni di dipendenti può tradursi in risparmi di energia ed emissioni

Antonello Cherchi - Se la pubblica amministrazione, con i suoi oltre 3 milioni di dipendenti, sposasse le buone pratiche anti-spreco e di sviluppo sostenibile, sarebbe in grado di far compiere all'intero Paese quel salto culturale di cui ha bisogno per cambiare rotta nel modo di consumare. Anche perché la Pa - con una spesa quasi pari al 17% del Pil e un bisogno di energia annuo di oltre 4 miliardi di chilowattora - è il maggior consumatore nazionale.

Ecco perché una ricerca del Forum Pa, che aprirà i battenti il 23 maggio, ha cercato di capire cosa accadrebbe se i dipendenti pubblici assumessero comportamenti virtuosi. «La pubblica amministrazione, di cui si parla spesso come un peso - commenta Gianni Dominici, direttore di Forum Pa - è invece un'opportunità per il Paese».

Detto in altre parole, se tutti i dipendenti pubblici spegnessero la luce la sera uscendo dall'ufficio, se tenessero chiuse le finestre quando il riscaldamento o l'impianto di condizionamento sono accesi, se stampassero i fogli fronte e retro, se per arrivare in ufficio utilizzassero i mezzi pubblici, se spegnessero il computer quando si assentano per più di 20 minuti - per citare solo alcune delle buone pratiche - produrrebbero non solo consistenti risparmi sul posto di lavoro, ma rappresenterebbero un importante traino per il resto della collettività.

Invece quei comportamenti virtuosi sono ancora pochi. E questo nonostante il nostro Paese sia all'avanguardia in Europa per aver introdotto con il codice appalti (Dlgs 50/2016) l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti "verdi", in ossequio al Gpp (Green public procurement). Il che significa integrare i documenti di gara con i Cam (Criteri ambientali minimi per tipologie di prodotto o di servizio).

Nonostante questo, c'è ancora molto da fare, come ha evidenziato il sondaggio di Forum Pa, che ha preso in considerazione 800 dipendenti (700 pubblici e 100 privati).

Il voto finale, in una scala da 1 a 10, è un 5 risicato. Il 51% degli intervistati ritiene, per esempio, che il luogo in cui lavora sia poco sostenibile: nel 47% dei casi non ci sono finestre con doppi vetri, il 40% degli uffici ha ancora le lampadine a incandescenza invece di quelle a basso consumo, nel 48% delle situazioni la temperatura invernale non viene mantenuta (come previsto dalla legge) intorno ai 19-20



gradi. Buoni risultati, invece, per la raccolta differenziata, effettuata in quasi l' 82% delle realtà del campione della ricerca.

Sui comportamenti individuali - valutati secondo 21 parametri - i risultati sono oscillanti: il 93% spegne la luce dell' ufficio prima di andar via, ma non il pc se si assenta per un certo tempo (lo fa solo il 30%). Riguardo alla mobilità, poi, ancora si continua a utilizzare l' auto per gli spostamenti casa-ufficio. Basterebbe condividere la vettura con un collega per tagliare di 750mila i mezzi circolanti, ridurre di 376 tonnellate le emissioni di anidride carbonica e risparmiare 230 milioni di euro l' anno di carburante.

Discorso analogo riguardo al consumo di carta, che pure - per effetto delle misure di spending review - negli ultimi anni si è molto ridotto: dal 2010 al 2015 si è usato quasi il 36% di cancelleria e stampati in meno. Eppure, se ciascun **dipendente** pubblico utilizzasse una risma di carta in meno all' anno, si risparmierebbero più di 8mila tonnellate di carta, che equivale a 112mila alberi salvati, a 3 miliardi e mezzo di litri d' acqua risparmiati, a un taglio di 62 milioni di chilowattora, alla mancata emissione di oltre 19mila tonnellate di Co2 nell' atmosfera.

Soprattutto, però, è il cambio di passo culturale che verrebbe colto, perché una pubblica **amministrazione** che diventa green è da apprezzare non solo per le minori spese o per la salvaguardia dell' ambiente, ma in primo luogo - sostiene il 56% degli intervistati - per l' impulso che sarebbe in grado di dare alla crescita sostenibile dell' intero Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Dichiarazioni. Dagli interventi sul non abitativo agli immobili a terzi

## Bonifici, lavori minori e opere su **beni** locati: tutti i nodi dei bonus

*La circolare 7/E offre un rimedio per lasciare lo sconto al venditore*

Luca De Stefani - Le detrazioni sul recupero **edilizio** e il risparmio energetico sono presenti in molte dichiarazioni dei redditi, e proprio l'avvio della stagione dichiarativa è uno dei momenti in cui i professionisti si trovano a fare i conti con alcune questioni interpretative in cerca di conferma. Vediamo le principali.

Interventi minori Uno dei primi punti critici riguarda la tipologia di immobile su cui effettuare gli interventi detraibili al 50% (36% dal 2018, salvo proroghe). L' articolo 16-bis del Tuir impone che solo gli interventi di manutenzione (ordinaria solo per le parti **comuni**), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione **edilizia**, siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria **catastale**, mentre non pone alcun limite al tipo di fabbricato per tutti gli altri interventi minori, indicati nell' articolo 16-bis, comma 1, lettere da c) ad l), del Tuir (ricostruzione dopo eventi calamitosi, box auto pertinenziali, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione di furti, misure antisismiche, bonifica dall' amianto, riduzione degli infortuni, risparmio energetico).

Dal 2012, deve ritenersi superato, a causa della mutata norma, il chiarimento fornito dalla circolare 15/E del 2003 che limitava questi interventi minori alle singole unità immobiliari residenziali, ma l' incertezza deriva dal fatto che la **prassi** non è ancora allineata alla nuova legge.

Immobili concessi a terzi L' agenzia delle **Entrate** ha negato la possibilità, da parte delle imprese, di beneficiare dello sconto del 65% sugli interventi effettuati sui **fabbricati** locati a terzi (ad esempio, dalle immobiliari di gestione) o dati in comodato a terzi, mentre l' ha concessa per i lavori "verdi" effettuati sui **fabbricati** strumentali utilizzati (risoluzioni 303/E e 340/E del 2008).

Un' **impostazione** su cui il fisco tiene duro, ma che è contraddetta da molte sentenze di merito.

Ma vi sono dubbi anche sull' estensione del bonus sul risparmio energetico per i lavori sugli immobili-merce delle aziende.

L' agenzia delle **Entrate** ha infatti sostenuto che l' agevolazione non può essere usufruita dalle imprese che effettuano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici su immobili-merce, poiché costituiscono l' oggetto dell' attività esercitata e non cespiti strumentali dell' impresa (risoluzione



303/E/2008).

Quest' interpretazione, tuttavia, non sembra corretta, in quanto la norma non prevede che siano agevolati solo gli utilizzatori finali del fabbricato oggetto di riqualificazione energetica. Ad esempio, può beneficiare del bonus anche la persona fisica che concede a terzi l' utilizzo in locazione o in usufrutto. La persona fisica che esegue gli interventi può, addirittura, vendere il fabbricato a terzi, scegliendo di trasferire le detrazioni fiscali non utilizzate all' acquirente o di mantenerle per sé.

Se si seguisse l' interpretazione delle **Entrate** vi sarebbe una disparità tra le persone fisiche che acquistano un immobile, lo ristrutturano, aumentandone l' efficienza energetica, per poi rivenderlo e i soggetti con reddito d' impresa, che fanno la stessa operazione.

Compravendite Tra tante incertezze, un chiarimento è arrivato con la circolare 7/E/2017 e riguarda il trasferimento all' acquirente delle quote di detrazione (50 o 65%) non ancora utilizzate dal venditore, se nell' atto di compravendita non viene inserito un «diverso accordo delle parti».

Quando ci si dimentica di indicare nell' atto di compravendita la permanenza del bonus in capo al venditore, è possibile mediare - precisa la circolare - se l' accordo non inserito nell' atto di compravendita si desume però da un' altra scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, sottoscritta da entrambe le parti, nella quale si dia atto che l' accordo esisteva sin dalla data del rogito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Contenzioso. Le contromisure da adottare nelle more della conversione del DI 50 e della piena operatività della definizione agevolata

## Liti fiscali, il rimedio della dilazione

In attesa della chiusura vanno «gestiti» atti esecutivi, cartelle e processi in corso

Sospensione dei termini per impugnare le sentenze ma non dell' esecutività degli atti impugnati. Sospensione dei procedimenti in corso ma solo su istanza di parte. In attesa di verificare quali modifiche saranno apportate in sede di conversione in legge, la definizione di cui all' articolo 11 del DI 50/2017 produce comunque effetti immediati.

L' ambito oggettivo Non tutte le controversie sono coinvolte dalla definizione. Vi rientrano in particolare le sole liti in cui sia parte l' agenzia delle **Entrate**. Questo significa in primo luogo che nulla cambia, quantomeno allo stato, per le vicende che hanno ad oggetto i **tributi comunali**, provinciali e regionali, salvo quelli gestiti dalle **Entrate** (ad esempio, **Irap** e **addizionali Irpef**).

È singolare inoltre che - a stretto tenore letterale - siano escluse le controversie contro Equitalia che pure abbiano a oggetto imposte applicate dall' Agenzia. Infatti, sebbene quest' ultima sia sempre parte del rapporto tributario, non sempre è anche parte della vicenda processuale.

Sono altresì escluse dalla definizione tutte le controversie nelle quali manchi una maggiore **imposta** pretesa dall' **ente** impositore.

Tra queste, ad esempio le liti da rimborso e i ricorsi contro gli atti del classamento.

I termini per impugnare Per tutte le controversie potenzialmente definibili, sono sospesi ope legis per sei mesi tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo dal 24 aprile al 30 settembre prossimo. Nella sospensione rientrano inoltre gli appelli incidentali e la riassunzione dei processi in esito a pronunce della Cassazione.

Una volta che l' appello principale viene proposto, però, sia prima che dopo il 24 aprile, il termine per il deposito dello stesso in segreteria resta quello ordinario (30 giorni in caso di appello in Ctr).

I processi in corso I procedimenti in corso che abbiano a oggetto le liti in esame non sono sospesi ope legis. Allo scopo, è infatti necessaria una specifica istanza del contribuente che può essere avanzata anche in udienza.

In tale eventualità, il processo riprende dal 10 ottobre, nel senso che la prossima udienza non potrà essere fissata prima di tale data. Se entro questa scadenza il contribuente deposita copia della dichiarazione di definizione e del pagamento della prima rata, la sospensione prosegue



automaticamente fino alla fine del 2018.

In assenza di istanza di sospensione, la posizione del contribuente non appare in alcun modo pregiudicata, poiché in base all' articolo 11, comma 7, del DI 50 gli effetti della definizione prevalgono comunque sulle sentenze non passate in giudicato prima del 24 aprile. Ne consegue che se anche la causa venisse trattata e la sentenza fosse depositata prima del 30 settembre 2017, il perfezionamento della definizione consentirebbe di vanificarne gli effetti.

L' esecutività degli atti Durante il periodo che precede la facoltà di presentazione dell' istanza l' esecutività degli atti rimane immutata. In concreto, se è stata notificata una cartella di pagamento o un atto di **affidamento** del credito a Equitalia, l' ordine di versare le somme dovute resta operativo.

Poiché la definizione delle liti prevede che non si darà comunque luogo alla restituzione di somme, è evidente il rischio di pagare importi che si riveleranno in seguito non dovuti.

Una soluzione potrebbe risiedere nella richiesta di dilazione a Equitalia, contando sul fatto che il **piano** di rientro non decade sino al mancato versamento di cinque rate. Nel periodo di moratoria il soggetto passivo potrà presentare la domanda di definizione e così estinguere la controversia.

Un' altra strada, abbinabile alla prima, è presentare un' istanza di sospensione cautelare al giudice davanti al quale pende il procedimento, dimostrando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, oltre che la fondatezza dei motivi di ricorso.

Le stesse considerazioni valgono nelle ipotesi in cui il contribuente abbia già in corso una dilazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Pagina a cura di Luigi Lovecchio*

Da domani in edicola. Il mensile di approfondimento

## Novità Iva e manovra in evidenza nel nuovo «Norme&Tributi Mese»

Novità normative per il reddito d'impresa, Iva e contabilità sono tra gli argomenti in evidenza sul nuovo numero di «Norme&Tributi Mese», da domani in edicola in vendita abbinata al Sole 24 Ore, a 12,90 euro più il prezzo del quotidiano. Il mensile di approfondimento e dottrina si apre con un editoriale di Maurizio Leo, dedicato all'iperammortamento, che nella formulazione attuale si presenta in modo soddisfacente ma mantiene ancora «qualche ombra», come segnala Leo.

Le altre importanti novità sul reddito d'impresa esaminate nel numero sono il regime Iri, del quale si occupano Andrea Vasapolli e Guido Vasapolli, e i chiarimenti delle Entrate per il piano «Industria 4.0». Per questo argomento Paolo Falchi fa il punto sugli obiettivi generali che il legislatore ha inteso perseguire con l'attuazione del Piano, seguendo le indicazioni fornite dalle Entrate con la circolare 4/E. Decisamente più negativo il quadro complessivo dell'Iri, che appare molto lontana dal proposito di uniformare il trattamento rispetto all'Ires.

Interessata da diversi interventi è anche l'Iva, alla quale infatti sono dedicati due dei contributi presenti su «Norme&Tributi Mese». Benedetto Santacroce esamina le nuove regole per i beni extra Ue nei depositi Iva, dopo la sostanziale metamorfosi avviata dal 1° aprile scorso, che obbliga gli operatori e i depositari a rivedere l'operatività dei propri flussi di beni e di materie prime. Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni, invece, si occupano delle comunicazioni telematiche su fatture emesse e registrate nonché sulle liquidazioni Iva.

Questioni di contabilità e bilancio sono poi affrontate da Mauro Borghini e Francesco Caligiore, che espongono l'impatto del principio internazionale IFRS 15. La Commissione europea ha infatti omologato questo documento, dedicato ai «Ricavi provenienti da contratti con i clienti», che sostituisce tutte le disposizioni contabili preesistenti in materia di ricavi per vendita di beni e servizi. Sono stati introdotti nuovi requisiti qualitativi e quantitativi che consentono agli utilizzatori dei bilanci di comprendere meglio la natura, l'importo, la tempistica e le incertezze dei ricavi e dei flussi di cassa. Giuliano Buffelli analizza, invece, il principio di derivazione rafforzata, ribadito dal legislatore con l'articolo 13 bis del DL 244/2016, per coordinare la disciplina Ires e Irap con le disposizioni del decreto legislativo 139/15 che hanno cambiato profondamente la struttura dei bilanci.



Completano questo numero di «Norme&Tributi Mese» un articolo di Mario Cavallaro dedicato alla «mutazione genetica» dei crediti tributari nelle procedure concorsuali e un contributo di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto sulle società tra professionisti, dichiarate dal ministero dello Sviluppo economico, nel dicembre scorso, l'unica forma per esercitare un'attività professionale "protetta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA [www.normetributidigital.ilsole24ore.com](http://www.normetributidigital.ilsole24ore.com) Il sito di «Norme&Tributi Mese»

Versamenti. La Ctp Roma riconosce quale causa di forza maggiore l' inadempimento di **Comuni**, Asl e altri **enti**

## Gli omessi pagamenti della Pa giustificano il ritardo dell' F24

Non sono dovute le sanzioni del 30% in caso di tardivi versamenti di **imposta**, qualora il contribuente dimostri che la violazione è stata causata dalla carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento di crediti vantati nei confronti della pubblica **amministrazione**. Questa circostanza, infatti, è idonea a rappresentare una causa di forza maggiore e, come tale, a escludere l' elemento soggettivo dell' illecito amministrativo.

Sono queste le principali conclusioni della Ctp di Roma 2021/16/2017 (presidente Quistelli, relatore Sirocchi).

Il collegio romano accoglie il ricorso proposto da una **società** contro un' iscrizione a ruolo relativo a sanzioni per oltre 2,5 milioni di euro per il tardivo versamento di imposte tramite F24.

La pronuncia trae origine da un avviso bonario (articolo 36-bis, Dpr 600/73), notificato nel 2016 a una Srl operante nel **settore** della vigilanza (avente come clienti, tra gli altri, Asl, **Comuni**, Autorità portuali), per aver pagato in ritardo Ires e Iva mensile relativamente all' anno di **imposta** 2012. In seguito, non avendo definito l' atto nei 30 giorni successivi con riduzione delle sanzioni, Equitalia procedeva con la notifica della cartella esattoriale, con conseguente richiesta delle sanzioni in misura intera e dell' aggio della **ricossione**.

Nell' impugnare il ruolo, e citando in giudizio le **Entrate**, la difesa dimostrava innanzitutto la condizione di illiquidità in cui versava la **società** a causa degli ingenti e cronici crediti vantati nei confronti di **enti** pubblici e, dunque, la sua impossibilità a pagare con puntualità le imposte regolarmente dichiarate.

Inoltre, la difesa faceva rilevare come il tardivo versamento delle imposte non era dovuto soltanto al ritardo nei pagamenti della Pa, ma anche alla difficoltà oggettiva di cedere i rispettivi crediti, che sembrano non essere graditi al sistema bancario. Infine, nel chiedere l' annullamento delle sanzioni, la difesa sottolineava come non potesse qualificarsi come dolosa la condotta di colui che non versa quanto dovuto a causa di una situazione di grave crisi economica. Per espressa **previsione** normativa, infatti, deve considerarsi dolosa **unicamente** «la violazione attuata con l' intento di pregiudicare la determinazione dell' imponibile o dell' **imposta** ovvero diretta ad ostacolare l' attività amministrativa di accertamento».



Nell' accogliere il ricorso, la Ctp ha rilevato l' illegittimità delle sanzioni irrogate sia per assenza del requisito di colpevolezza sia in virtù della disposizione contenuta nell' articolo 6, comma 5 del Dlgs 472/97, secondo cui «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Secondo i giudici romani, infatti, l' esimente ricorre qualora si verifichi, come è stato dimostrato nel caso di specie, un cronico ritardo nei pagamenti da parte della Pa. Il mancato pagamento di fatture scadute costituisce evento oggettivamente riconducibile al concetto di forza maggiore, idoneo ad escludere l' elemento soggettivo dell' illecito amministrativo e, dunque, la sua punibilità.

È stato, infatti, dimostrato come il comportamento della ricorrente non fosse finalizzato all' elusione o all' evasione, ma fosse causato dalla oggettiva impossibilità di provvedere tempestivamente ai pagamenti delle imposte dovute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Rosanna Acierno*

Attività produttive. Dopo le modifiche della legge 147/2013

# Irap, per il 2010 sanzioni azzerate sul transfer pricing

Con l'entrata in vigore della legge 147/2013 è diventata illegittima la sanzione irrogata, ai fini Irap, in materia di transfer pricing relativamente al periodo d'imposta 2010. È questo il principio espresso dalla Ctp di Milano nella sentenza 9097/12/2016 (presidente Biancospino, relatore Barbata) in relazione a una contestazione relativa al mancato riaddebito da parte di una società controllata italiana dei costi di sponsorizzazione sostenuti nei confronti della capogruppo tedesca. Nel caso in esame la società ha impugnato l'accertamento notificato per il periodo d'imposta 2010 sostenendo, tra i vari motivi di difesa, l'irrelevanza ai fini Irap dei rilievi operati in materia di transfer pricing e l'illegittimità della sanzioni accertate. In particolare la difesa ha ricordato che l'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 147/2013 ha esteso retroattivamente anche ai fini Irap la disciplina dei prezzi di trasferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, riconoscendo la disapplicazione delle sanzioni per i periodi d'imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2014 risultavano già decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione (ovvero i periodi d'imposta 2008-2012).

Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava un atto di rinuncia parziale al dibattimento del merito del ricorso depositato, considerato che, nel frattempo, la questione era stata portata al riesame del ministero delle Finanze attraverso la procedura amichevole prevista dall'articolo 6 della Convenzione europea 90/436/Cee.

Viceversa, si insisteva sulla richiesta di annullamento delle sanzioni accertate.

L'ufficio ribadiva la legittimità dell'atto impositivo notificato, anche in considerazione del fatto che, in sede di verifica, la società accertata non aveva consegnato la documentazione nazionale idonea a consentire la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2-bis, Dlgs 471/1997) in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del Dl 78/2010.

Nell'accogliere il ricorso, la Ctp ha dichiarato, innanzitutto, la cessazione della materia del contendere in relazione all'imposta accertata, visto che la ricorrente aveva presentato l'istanza per l'apertura della procedura arbitrale amichevole prevista dall'articolo 6 della Convenzione europea 90/436/Cee.

Inoltre il collegio ha riconosciuto l'illegittimità delle sanzioni accertate.



Infatti, secondo il collegio giudicante, pur stabilendo l' applicabilità della disciplina in materia di prezzi di trasferimento ai fini **irap** anche per i periodi d' **imposta** successivi al 31 dicembre 2007, la legge 147/2013 giustifica pienamente la disapplicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione relativamente ai periodi d' **imposta** 2008/2012.

Questa conclusione risulta confermata anche alla luce del principio del legittimo **affidamento** (in base all' articolo 10 della legge 212/2000) e del principio di non sanzionabilità dei comportamenti che sono posti in essere in presenza di un' obiettiva condizione di incertezza della norma (come previsto dall' articolo 6, comma 2, Dlgs 472/97).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Marco NessiRoberto Torelli*



Semplificazione. Addio al certificato che prova **igiene** e salubrità degli immobili

## Anche per l' agibilità basta la dichiarazione del tecnico

*Moduli unici adeguati al nuovo regime abilitativo*

Con l' intesa tra Stato, **Regioni** ed **enti locali**, raggiunta nella conferenza unificata dello scorso 4 maggio sulla modulistica "**unica**" e standardizzata per le attività **edilizie**, va in archivio il certificato di agibilità e al suo posto arriva la segnalazione certificata per l' agibilità. Finora era necessario aspettare il rilascio da parte del Comune di un attestato sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, **igiene**, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, previste dalle normative in vigore per i diversi settori, e sulla conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato agli uffici tecnici. D' ora in avanti tutto questo sarà oggetto di un' autodichiarazione di un professionista, che in tutti gli 8mila **Comuni** d' Italia dovrebbe essere compilata utilizzando lo stesso modulo e fornendo le stesse informazioni.

È uno dei risultati dell' applicazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 222/2016 (noto come decreto "Scia 2"), emanato in base alla legge 124/2014 sulla riorganizzazione delle **amministrazioni** pubbliche, finalizzata all' accelerazione e semplificazione delle procedure burocratiche e di quelle per l' erogazione dei **servizi** pubblici.

Per l' **edilizia**, lo snellimento dei regimi amministrativi introdotti dal quel decreto legislativo (e dal Dlgs 126/2016, cosiddetto "Scia 1") ha modificato alcune norme del Dpr 380/2001 (il Testo unico dell' **edilizia**), relative sia all' individuazione dei regimi abilitativi alla realizzazione degli interventi **edilizi**, sia all' agibilità degli edifici.

L' agibilità È stato abrogato l' articolo 25 del Testo unico e riscritto il 24, in cui sono state tra l' altro trasferite alcune disposizioni contenute nell' articolo cancellato.

La segnalazione certificata di agibilità continua ad essere necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all' agibilità.

La segnalazione può riguardare anche l' agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzione funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi



specificate nel comma 4 dell' articolo 24 del Dpr 380/2001.

Il termine per la presentazione è lo stesso entro il quale in precedenza occorreva presentare la richiesta del certificato: 15 giorni dall' ultimazione dei lavori di finitura dell' intervento. Sgarrare può costare una multa da 77 a 464 euro.

La segnalazione deve essere presentata dal soggetto al quale è stato rilasciato il **permesso** di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una **società** sia una persona fisica.

In ogni caso serve sempre l' aiuto di un professionista. Bisogna rivolgersi all' ingegnere, al geometra o all' architetto che ha **diretto** i lavori, o che viene appositamente incaricato, per l' asseverazione della sussistenza delle condizioni di agibilità dell' immobile.

Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull' accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.

Serve anche una dichiarazione dell' impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, **igiene**, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di **settore**.

Non è però più necessario allegare la richiesta di accatastamento dell' edificio, ma è sufficiente indicare gli estremi dell' avvenuta dichiarazione di aggiornamento **catastale**.

Gli altri modelli Sempre in attuazione del decreto legislativo 222/2016, con l' intesa del 4 maggio sono stati approvati anche i moduli unificati e standardizzati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (anche in alternativa al **permesso** di costruzione) della **comunicazione** di inizio dei lavori asseverata e della **comunicazione** di inizio lavori per le opere necessarie a soddisfare esigenze temporanee.

Per la Scia si tratta di un aggiornamento della modulistica già licenziata nel 2014, quando fu approvato un modulo unico anche per la richiesta del **permesso** di costruire. I nuovi moduli, per ogni titolo abilitativo, contengono anche il riferimento alle attività descritte, e numerate progressivamente, nel Dlgs 222/2016, per le quali è consentito l' utilizzo.

I tempi Ora la palla passa alle **Regioni**, che hanno tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica così come è, oppure se fare qualche aggiustamento. In ogni caso, entro il 30 giugno i **Comuni** devono adeguare la modulistica attuale ai nuovi schemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Pagina a cura di Raffaele Lungarella*

**Contratti pubblici.** Gli effetti del decreto correttivo del Codice

## Applicazione semplificata per gli appalti sanitari e sociali

Le amministrazioni pubbliche possono affidare appalti per alcune tipologie di servizi sanitari e sociali con regole semplificate per il percorso selettivo.

Il decreto correttivo del Codice dei **contratti pubblici** ha definito un regime particolare per l'aggiudicazione di appalti che hanno a oggetto un ampio novero di servizi alla persona, inserendo nell'articolo 142 del decreto legislativo 50/2016 una disciplina specifica, applicabile anche ai servizi di ristorazione collettiva.

Le nuove disposizioni individuano anzitutto l'ambito applicativo oggettivo del particolare regime di affidamento, che riguarda solo il novero dei servizi sanitari e sociali (comma 5-bis) e che viene a essere esteso, per quanto compatibile, anche ai servizi di ristorazione collettiva, dovendolo pertanto integrare con le specifiche norme per essi stabilite dall'articolo 144.

La classificazione dei servizi riporta le definizioni del sistema di codificazione **comunitaria** (il cpv), che non hanno un livello di dettaglio comparabile a quello del nomenclatore nazionale: è quindi necessario che le stazioni appaltanti inquadrino le loro attività da appaltare in tali settori facendo particolare attenzione, soprattutto per i servizi socio-educativi.

L'affidamento in regime particolare dei servizi sanitari e sociali deve perseguire specifici obiettivi in termini di garanzia della qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi stessi, nonché di attenzione per le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti e di promozione del coinvolgimento degli utenti.

Le nuove norme prevedono che le amministrazioni tengano conto della legislazione settoriale (quindi del sistema dei **piani** di zona definito dalla legge 328/2000 e dalle leggi regionali attuative) sia in relazione alla programmazione dei servizi e sia con riguardo alla gestione mediante moduli aggregativi degli appalti per tali servizi (ammettendo anche soluzioni particolari definite da alcune leggi regionali, come le gare gestite da **Comuni** capofila per ciascun ambito).

L'affidamento con regime particolare dei servizi sanitari e sociali deve avvenire con le procedure previste dal decreto legislativo 50/2016, dovendosi considerare in questo novero sia quelle a maggior evidenza **pubblica** (aperte e ristrette), sia quelle negoziate (con riferimento alle fattispecie specifiche



previste dall' articolo 63 e alle procedure semplificate per il sottosoglia regolate dall' articolo 36), nonché procedure particolari come il partenariato per l' innovazione (regolato dall' articolo 65), che ha molti punti di contatto con la co-progettazione.

Le procedure di aggiudicazione (salvo le possibili deroghe sottosoglia) devono essere attivate mediante bandi di gara e sviluppate con l' applicazione di un numero di norme più limitato rispetto al complesso della parte II del codice dei **contratti**, nel quale sono comprese quelle sulle specifiche tecniche, sulle tempistiche per la gara, sui requisiti di ordine generale e di capacità, nonché sui criteri di aggiudicazione, con obbligo di utilizzo del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le norme derogabili in tali appalti risultano quindi disposizioni rilevanti, come quelle inerenti l' applicazione dei criteri ambientali minimi, la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, l' avvalimento e le garanzie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Alberto Barbiero*

Partecipate

# Salvataggio «vincolato» se la perdita è strutturale

La riforma delle **partecipate** modifica gli interventi che gli **enti** proprietari possono effettuare nei confronti delle **società** in crisi. In base all' articolo 14, comma 2 del Dlgs 175/2016, quando i programmi di valutazione del rischio fanno emergere uno stato di crisi aziendale, l' organo amministrativo della **società** deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire l' aggravamento della situazione e porre in essere un idoneo **piano** di risanamento.

Le strade, però, si diramano, almeno nell' eventualità in cui si debba procedere a un aumento di capitale o comunque a un intervento **diretto** del socio, anche se solo sotto forma di fideiussione o in qualsiasi altra forma (ad esempio di rinuncia a un credito). Il comma 4, infatti, regola l' ipotesi in cui la **società** registri la necessità di un aumento di capitale, condizionandolo al fatto che non si tratti di un mero «soccorso finanziario» e prevedendo comunque la redazione di un **piano** di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell' equilibrio economico.

Se la **società** è in perdita da tre esercizi consecutivi, però, si dovrà seguire la disciplina prevista al comma 5, che ammette la possibilità di aumentare il capitale solo in alcuni casi. Il primo è che si tratti di **società** quotate o di istituti di credito. Ove si tratti di banche, per altro, sarà comunque opportuno valutare l' ammissibilità della detenzione della partecipazione in base all' articolo 4.

Una seconda deroga è consentita per le **società** che si trovino nella situazione regolata dagli articoli 2447, se **società** per azioni, o 2482-ter del **Codice** civile, se **società** a responsabilità limitata.

Probabilmente il ripetersi di questa eccezione, già presente nel DI 78/2010, è giustificato dal timore che vengano interrotti **servizi pubblici** essenziali, anche se sarebbe stato opportuno delimitare ulteriormente la **previsione**, circoscrivendola appunto a tale categoria di **servizi**. Del resto la norma prevede anche che, in casi eccezionali, proprio per salvaguardare la continuità nella prestazione di **servizi** di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l' ordine pubblico e la sanità, su richiesta della **amministrazione** interessata, con Dpcm soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati interventi di ricapitalizzazione e altro.

L' ultimo caso è quello che consente la possibilità di effettuare «trasferimenti straordinari» relativi allo svolgimento di **servizi** di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti, purché le misure siano contemplate in un **piano** di risanamento, approvato dall' Autorità di regolazione di **settore** ove esistente e



**comunicato** alla Corte dei conti, che contempra il raggiungimento dell' equilibrio finanziario entro tre anni. Sembrerebbe tutto abbastanza chiaro, se il comma 4 non prevedesse che il **piano** di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell' equilibrio economico, possa essere redatto «anche in deroga al comma 5». Cosa riguarda questa deroga, visto che il **piano** si attiva in una situazione diversa, non ricompresa nel comma 5? Non è chiaro, ma è evidente che la deroga non potrà riguardare le **società** che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, per le quali resta in vigore la disciplina di del comma 5 con i relativi obblighi nei confronti di Autorità e Corte dei Conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Stefano Pozzoli*

Riforma Pa. Decreto atteso in settimana per il via libera finale

## Sul pubblico impiego le cinque incognite del salario accessorio

*Bonus ai virtuosi, semplificazione e risorse tra i temi in discussione*

Gianni Trovati - C'è anche il problema eterno del salario accessorio fra i nodi da risolvere in vista del via libera definitivo alla riforma del pubblico impiego, attesa per il **consiglio** dei ministri di venerdì. Sono cinque, in realtà, i problemi che sul tema hanno alimentato il confronto tecnico di questi giorni nel governo e con i sindacati, contribuendo ad allungare un po' l'esame del testo prima dell'ultima approvazione.

Il primo è quello della sperimentazione che permetterebbe agli **enti** virtuosi di arricchire la dotazione dei fondi per il salario accessorio di una percentuale stabilita con Dpcm. La sperimentazione, prevista per il triennio 2018-2020, nel testo approvato in prima lettura è limitata a **Regioni** e Città metropolitane, ma questo strano sottoinsieme della Pa ha prodotto un doppio effetto: da un lato tutti gli altri, a partire dai **Comuni**, chiedono di essere inclusi nella sperimentazione, mentre al ministero dell'Economia si teme che il bonus ai virtuosi, anche nella versione originaria, possa avere effetti difficili da prevedere sul costo del personale.

Anche questo decreto attuativo della delega Pa, come recita l'immane clausola alla fine del testo, va attuato «senza nuovi o maggiori **oneri** per la **finanza** pubblica». E proprio da questa esigenza di invarianza finanziaria nasce il secondo problema. In attesa dell'«armonizzazione» degli stipendi variabili nei diversi settori della Pa, prevista anche per tradurre in **pratica** la riforma che ha ridotto i comparti pubblici da 11 a 4 ma deve ancora dispiegare i propri effetti concreti, il provvedimento congela le dotazioni di tutte le pubbliche **amministrazioni** al livello registrato nel 2016. Un blocco, temono i **diretti** interessati, che può rivelarsi a tempo indeterminato, proprio per la difficoltà di arrivare davvero a una «armonizzazione dei trattamenti» lungo un processo che promette di durare molti anni.

Tra le promesse della riforma, e qui c'è la terza incognita, c'è poi la «semplificazione» delle intricatissime regole che oggi guidano la costituzione dei fondi accessori. Sul punto i testi rimangono sul vago, ma la loro attuazione richiede di intervenire su un meccanismo delicato che finora è sfuggito a tutti i tentativi di regolamentazione trasparente e gestibile.

Proprio questa è la causa del quarto problema, quello della "sanatoria" per evitare i recuperi individuali



a carico dei dipendenti che negli anni passati hanno ricevuto somme poi rivelatesi illegittime per le ispezioni della Ragioneria generale dello Stato e le decisioni della Corte dei conti. La macchina della sanatoria è in campo dal 2014, quando il decreto 16 di quell' anno ha introdotto un meccanismo che continua a sollevare problemi interpretativi. A riprova della confusione che continua a dominare la materia c' è il doppio intervento arrivato in contemporanea e in modo piuttosto scoordinato. Il decreto legislativo approvato in prima lettura permette di allungare i tempi di recupero delle somme illegittime attraverso i tagli ai fondi degli anni successivi quando la rata ordinaria imporrebbe un taglio superiore al 25% del fondo; la legge di conversione del Milleproroghe, quindi già in vigore, concede invece cinque anni in più agli enti che certificano di aver adottato misure aggiuntive di contenimento delle spese di personale.

In Regioni ed enti locali, infine, la revisione profonda delle griglie rigide pensate dalla riforma Brunetta per distribuire i "premi" ai dipendenti non cancella l' obbligo di destinare alla produttività (dell' ufficio, e non più a quella individuale) la «quota prevalente» dei fondi accessori: un vincolo, questo, che in alcune amministrazioni rischia di prosciugare i finanziamenti per voci accessorie di nome ma fisse di fatto come le indennità di turno o di disagio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.



Ambiente. In attesa del decreto sui criteri di misurazione

## Tari, il contenzioso per l' Iva si sposta sulla **tariffa puntuale**

Non è stato ancora pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto del ministero dell' Ambiente che stabilisce i criteri di misurazione dei **rifiuti** che autorizzano i **Comuni** a d applicare la Tari puntuale, che inizia a formarsi un significativo contenzioso in tema di rimborso dell' Iva applicata, sulla scia del contenzioso già formatosi in tema di **Tia**.

Il comma 667 della legge 147/2013 ha attribuito al ministero dell' Ambiente il compito di individuare i criteri utilizzabili dai **Comuni** per effettuare la misurazione dei **rifiuti** conferiti, ai fini dell' applicazione di una **tariffa** corrispettiva avente natura corrispettiva. Il decreto è stato vagliato in via definitiva nella Conferenza Stato-città ed autonomie **locali** del 2 marzo, ma, come detto, non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale.

Occorre però rilevare che ai **Comuni** non era preclusa l' applicazione della Tari corrispettiva in assenza di questo decreto, essendo sufficiente la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale dei **rifiuti** conferiti, ed è per tale ragione che esiste un significativo numero di **Comuni** che ha già approvato la Tari puntuale e sta già ricevendo la prima ondata di ricorsi in merito all' applicazione dell' Iva.

Va preliminarmente precisato che, benché la legge 147/2013 sembri ipotizzare che solo con la **tariffa** puntuale sia possibile dare attuazione al principio **comunitario** di "chi inquina paga", la Corte di Giustizia europea è di diverso avviso. Anche di recente, con la sentenza 30 marzo 2017, C-335/16 la Corte ha ribadito (si veda anche la sentenza 16 luglio 2009, C-254/08) che non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo del **servizio** di **smaltimento**, sicché questo potrà essere effettuato «indifferentemente, mediante una **tassa**, un contributo o qualsiasi altra modalità».

E non è neanche necessario misurare puntualmente la quantità, essendo sufficiente anche il criterio del volume, ed è anche possibile attribuire all' utente l' addebito di un contributo a copertura dei costi di investimenti, purché non vi sia sproporzione tra quanto richiesto ed i volumi di **rifiuti** conferiti, sproporzione che deve essere verificata, ad esempio, considerando il tipo di immobili occupati, la loro superficie e la loro destinazione.

Quindi, il principio **comunitario** in questione può essere attuato anche mediante una **tassa** e quindi



mediante la Tari tributo.

Altro problema di carattere generale, e sul quale è urgente un chiarimento normativo, è la portata del comma 668 della legge 147, laddove è previsto che «la **tariffa** corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del **servizio**». Nelle varie esperienze si registrano **Comuni** che incassano e **fatturano** direttamente la Tari corrispettiva, mentre in altri casi è **fatturata** direttamente dal gestore, con la (non piccola) conseguenza che in un caso i costi e le **entrate** sono iscritte nel **bilancio comunale**, mentre nell'altro caso non risultano iscritti né i costi né le **entrate**.

Queste ultime considerazioni pongono poi un ulteriore problema in merito al nuovo contenzioso sull'Iva applicata alla Tari. Se la giurisprudenza dovesse confermare la stessa risposta data per la **Tia**, anche la Tari corrispettiva andrà qualificata come un tributo e quindi dovrà tornare ad avere una sua collocazione nel **bilancio comunale**.

Per quanto riguarda gli esiti del nuovo contenzioso, anche se è presto fare previsioni, pare che i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 luglio 2009, n. 238, per qualificare un'entrata come un tributo, quali la mancanza di un rapporto sinallagmatico e la doverosità della prestazione **imposta**, si prestano bene a essere replicati anche per la Tari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Pasquale Mirto*

## Il diritto nasce quando sorge "esigibilità dell'imposta". Salvo eccezioni

Il diritto alla detrazione sorge, come si è detto, nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia quando l'erario può pretenderne il pagamento da parte del soggetto obbligato (generalmente il fornitore). Per individuare questo momento occorre fare riferimento in primo luogo all'articolo 6, quinto comma, del dpr 633/72, secondo cui «l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti» (l'argomento sarà ripreso più avanti).

Il verificarsi dell'esigibilità, dunque, mentre per il cedente o prestatore determina l'insorgenza del debito, per il cessionario o committente determina: - il momento della nascita del diritto di detrazione; - l'arco temporale (ossia i termini iniziale e finale) per l'esercizio del diritto stesso.

Occorre rapportarsi al momento in cui l'imposta è divenuta esigibile per verificare se e in quale misura il diritto alla detrazione esiste. Pertanto, se in tale momento il cessionario o committente non riveste la qualifica di soggetto passivo, non sorge alcun diritto alla detrazione (e non potrà quindi trovare ingresso neppure il meccanismo della rettifica).

Ovvia conseguenza del legame tra esigibilità dell'imposta e diritto alla detrazione è che il secondo non esiste nell'ipotesi in cui, relativamente alla (pur effettuata) operazione, il tributo non sia ancora esigibile. Nelle operazioni a esigibilità differita, pertanto, al rinvio dell'obbligazione d'imposta per il cedente o prestatore si accompagna, simmetricamente, il divieto per l'acquirente o committente di esercitare la detrazione, in quanto il corrispondente diritto sorgerà solo se e quando il tributo sarà divenuto esigibile. Questo fondamentale principio subisce una eccezione nel regime Iva di cassa disciplinato dall'art. 32-bis del dl n. 83/2012. Il terzo periodo del comma 1 del predetto art. 32-bis stabilisce infatti che «in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato». La disposizione, derogando al principio generale dell'art. 167 della direttiva e dell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72, consente dunque ai cessionari/committenti di esercitare la detrazione con riferimento (e a partire dal) momento di effettuazione dell'operazione, ancorché l'imposta non sia ancora divenuta esigibile perché il fornitore si avvale del regime di cassa. La deroga, come si è detto, opera in caso di cessione di beni e di prestazioni di servizi, applicandosi in tal caso il particolare criterio previsto nell'art. 167 della direttiva e nell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72, che stabilisce infatti che «in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato». La disposizione, derogando al principio generale dell'art. 167 della direttiva e dell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72, consente dunque ai cessionari/committenti di esercitare la detrazione con riferimento (e a partire dal) momento di effettuazione dell'operazione, ancorché

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 15 Maggio 2017 7

La stretta introdotta dal dl 50/2017 ha effetto dalle fatture emesse e ricevute quest'anno

## La detrazione Iva è inchiodata al periodo di competenza

**Pagina 8 cura di FRANCO RUCCA**  
La detrazione Iva inglobata nel periodo di competenza dopo le modifiche apportate dal dl 50 del 24 aprile 2017, il diritto può essere esercitato soltanto con riferimento all'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile, ai più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell'imposta negli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla normativa precedente, è compatibile con la normativa Iva, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte applicando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre necessario qualche correzione e integrazione sistematica.  
Il comma 1 dell'art. 19 del dpr 633/72, come modificato dall'art. 2 del dl 50 del 24 aprile 2017, con la dichiarazione relativa all'anno in cui sorge, e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo, come previsto precedentemente. L'insorgenza del diritto resta collegata alla esigibilità dell'imposta, conformemente all'art. 167 della direttiva Iva, secondo cui «il diritto a detrazione diventa esigibile». È confermata la disposizione per cui «il diritto è esercitabile alle condizioni esistenti al momento della nascita». Per effetto della modifica, quindi, da un lato, il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione è notevolmente

### Euro-conformità della nuova disciplina

La contraria del termine per l'esercizio della detrazione non contrasta con la normativa armonizzata dell'Iva. Infatti, secondo l'articolo 179 della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia Ue, il diritto alla detrazione «deve essere esercitato con riferimento al periodo nel corso del quale il realizzatore ha due condizioni della esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura, fatta salva la facoltà per gli stati membri, nel quadro della discrezionalità loro accordata dall'art. 180, di prevedere termini più ampi. Come si è detto, inoltre, la Corte ha ritenuto compatibile con l'ordinamento la previsione di un termine oltre il quale al contribuente non è più consentito esercitare la detrazione, purché siano rispettati i principi di equità e di effettività. Quest'ultimo principio, in particolare, esige che la norma nazionale non renda eccessivamente difficile (o addirittura impossibile) l'esercizio del diritto. Occorre pertanto chiedersi se la nuova disciplina, in determinate situazioni, non venga a configurare con il principio in esame, allorché il contribuente riceve la fattura del fornitore a ridosso del termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di competenza della detrazione (per esempio, a marzo o ad aprile del 2018, si riceve la fattura per un'operazione di dicembre 2017). È sufficiente il buon senso, per ritenere che debba trovare soluzione la particolare questione dell'esercizio della detrazione in relazione a operazioni soggette di riprobazione ai sensi dell'art. 4, comma 8, del dlgs n. 47/97, dato che il termine previsto da tale disposizione per l'adempimento del prescritto al condonarsi/accantonarsi può essere addirittura dopo il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

ridotto; dall'altro, non è più possibile scegliere (seppure senza effetti sostanziali sui fini dell'Iva) il periodo d'imposta nel quale esercitare il diritto. Di fatto, è stato introdotto il principio di competenza per l'imputazione dell'Iva detraibile, dovendo esercitarsi la detrazione, in linea generale, con riferimento al periodo d'imposta nel quale il tributo è divenuto esigibile. Per esempio, l'imposta relativa a un acquisto effettuato nel 2017 e detratta nel 2017 e detratta nel periodo d'imposta 2017, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale da presentarsi entro il 30 aprile 2018. Al riprova, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 7, del dpr n. 22298, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni si considerano valide a tutti gli effetti (salvo l'applicazione della sanzione per il ritardo), e considerato che il comma 1 dell'art. 19 fa riferimento alla dichiarazione (e non al termine di scadenza per la presentazione della stessa), la detrazione sembra legittimamente esercitabile anche nella dichiarazione annuale presentata nel novantesimo giorno successivo alla scadenza. Pertanto, al fine di evitare l'inefficienza di caducazione del diritto di detrazione che presenta la prima dichiarazione Iva, quando il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile. È confermata la disposizione per cui «il diritto è esercitabile alle condizioni esistenti al momento della nascita». Per effetto della modifica, quindi, da un lato, il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione è notevolmente

accortezza (si pagata all'incasso, insieme a interessi e sanzioni rivalutate) nei confronti del proprio cliente; dall'altro, ritenere e quantificare la possibilità di associare il diritto alla detrazione (ovviamente, se speso), al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta al fornitore, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria. Questa disposizione che, in sede di conversione in legge, dovrebbe essere allineata, riguardo al riferimento temporale, al momento del comma 1 dell'art. 19 ha l'effetto di riportare in vita il diritto alla detrazione relativo da scadenza, consentendo alla fattura postuma accertata alle condizioni dell'art. 60, ultimo comma, una facile sanatoria che non si ricompia altrove, per esempio nella rivista da fatturare con tariffa agevolata, magari associata al fornitore. Il che non pare molto felice.

**Il diritto nasce quando sorge l'esigibilità dell'imposta. Salvo eccezioni**  
L'anno temporale (ovale i termini iniziale e finale) per l'esercizio del diritto stesso. Occorre rapportarsi al momento in cui l'imposta è divenuta esigibile (generalmente il fornitore). Per individuare questo momento occorre fare riferimento in primo luogo all'articolo 6, quinto comma, del dpr 633/72, secondo cui «l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti» (l'argomento sarà ripreso più avanti). Il verificarsi dell'esigibilità, dunque, mentre per il cedente o prestatore determina l'insorgenza del debito, per il cessionario o committente determina: - il momento della nascita del diritto di detrazione; - l'arco temporale (ossia i termini iniziale e finale) per l'esercizio del diritto stesso.

Il diritto per l'acquirente o committente di esercitare la detrazione, in quanto il corrispondente diritto sorgerà solo se e quando il tributo sarà divenuto esigibile. Questo fondamentale principio subisce una eccezione nel regime Iva di cassa disciplinato dall'art. 32-bis del dl n. 83/2012. Il terzo periodo del comma 1 del predetto art. 32-bis stabilisce infatti che «in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato». La disposizione, derogando al principio generale dell'art. 167 della direttiva e dell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72, consente dunque ai cessionari/committenti di esercitare la detrazione con riferimento (e a partire dal) momento di effettuazione dell'operazione, ancorché

cassa, applicandosi in tal caso il particolare criterio previsto nell' ambito del regime particolare.

L' interpretazione sistematica induce a ritenere che, in relazione all' **imposta** addebitata da contribuenti che si avvalgono del regime di cassa a soggetti passivi che non si avvalgono di tale regime, il periodo di competenza per l' imputazione della detrazione sia quello di effettuazione dell' operazione e che, di conseguenza, il diritto alla detrazione andrà esercitato, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa a detto periodo (indipendentemente dall' esigibilità dell' **imposta**).

La stretta introdotta dal dl 50/2017 ha effetto dalle **fatture** emesse e ricevute quest' anno

## La detrazione Iva è inchiodata al periodo di competenza

Detrazione Iva ingabbiata nel «periodo di competenza»: dopo le modifiche apportate dal dl 50 del 24 aprile 2017, il diritto può essere esercitato soltanto con riferimento all' anno in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle **fatture** emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell' **imposta** sugli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla normativa precedente, è compatibile con la normativa Ue, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte applicando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre necessaria qualche correzione e integrazione sistematica.

Il comma 1 dell' art. 19 del dpr 633/72, come modificato dall' art. 2 del citato dl, stabilisce ora il diritto alla detrazione dell' Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all' anno in cui è sorto, e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo, come previsto precedentemente.

L' insorgenza del diritto resta collegata alla esigibilità dell' **imposta**, conformemente all' art. 167 della **direttiva** Iva, secondo cui «il diritto a detrazione si esercita quando l' **imposta** detraibile diventa esigibile». È confermata la disposizione per cui «il diritto è esercitato alle condizioni esistenti al momento della nascita».

Per effetto della modifica, quindi, da un lato, il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione è notevolmente ridotto; dall' altro, non è più possibile scegliere (seppure senza effetti sostanziali ai fini dell' Iva) il periodo d' **imposta** nel quale esercitare il diritto.

Di fatto, è stato introdotto il principio di competenza per l' imputazione dell' Iva detraibile, dovendo esercitarsi la detrazione, in linea generale, con riferimento al periodo d' **imposta** nel quale il tributo è divenuto esigibile. Per esempio, l' **imposta** relativa a un acquisto effettuato nel 2017 e divenuta esigibile in tale anno, dovrà essere detratta con riferimento al periodo d' **imposta** 2017, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile 2018. Al riguardo, poiché ai sensi dell' art. 2, comma 7, del dpr n. 322/98, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni si considerano valide a tutti gli effetti (salva l' applicazione della sanzione per il ritardo), e considerato che il comma 1 dell' art. 19 fa riferimento alla dichiarazione (e non al termine di scadenza per la presentazione della

ItaliaOggi7

FISCO

Lunedì 15 Maggio 2017 7

La stretta introdotta dal dl 50/2017 ha effetto dalle fatture emesse e ricevute quest'anno

## La detrazione Iva è inchiodata al periodo di competenza

**D**etrazione Iva ingabbiata nel «periodo di competenza»: dopo le modifiche apportate dal dl 50 del 24 aprile 2017, il diritto può essere esercitato soltanto con riferimento all' anno in cui l' **imposta** è divenuta esigibile, al più tardi nella corrispondente dichiarazione annuale. La stretta, che ha effetto a partire dalle **fatture** emesse e ricevute nel 2017 e non pregiudica, quindi, il recupero dell' **imposta** sugli acquisti 2015 e 2016, ancora possibile in base alla normativa precedente, è compatibile con la normativa Ue, anche se presenta alcune criticità che devono essere risolte applicando il principio di effettività del diritto. Sembra inoltre necessaria qualche correzione e integrazione sistematica.

### Euro-conformità della nuova disciplina

La contrazione del termine per l'esercizio del diritto di detrazione non è contraria alla normativa armonizzata dell' Iva. Dettaglio: secondo l' articolo 179 della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia, il diritto alla detrazione «deve essere esercitato con riferimento al periodo nel corso del quale si realizzano le due condizioni della esigibilità dell' imposta e del possesso della fattura, fatta salva la facoltà per gli Stati membri, nel quadro della discrezionalità loro accordata dall' art. 160, di prevedere termini più ampi. Come si è detto, inoltre, la Corte ha ritenuto compatibile con l' ordinamento la previsione di un termine oltre il quale al contribuente non è più consentito esercitare la detrazione, purché siano rispettati i principi di equità e di effettività. Quest' ultimo principio, in particolare, esige che la norma nazionale non renda eccessivamente difficile o addirittura impossibile l' esercizio del diritto. Occorre pertanto chiedersi se la nuova disciplina, in determinate situazioni, non venga a provocare con il principio in esame, allorché il contribuente riceve la fattura del fornitore a ridosso del termine di presentazione della dichiarazione relativa all' anno di competenza della detrazione (per esempio, a marzo o ad aprile del 2018, si riceve la fattura per un' operazione di dicembre 2017). È sufficiente il buon senso, per ritenere che debba trovare soluzione la particolare questione dell' esercizio del diritto di detrazione in relazione a operazioni soggette ad equipollenza ai sensi dell' art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 47/09, dato che il termine previsto da tale disposizione per l' adempimento ivi previsto al contribuente/comitente può scadere addirittura dopo il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

### Il diritto nasce quando sorge l'esigibilità dell'imposta. Salvo eccezioni

Il diritto alla detrazione sorge, come si è detto, nel momento in cui l' **imposta** diventa esigibile, ossia quando il contribuente può pretendere il pagamento da parte del soggetto obbligato (generalmente il fornitore). Per individuare questo momento occorre fare riferimento in primo luogo all' articolo 6, quinto comma, del dpr 633/72 secondo cui l' **imposta** relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diventa esigibile al momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei comuni precedenti (l' argomento sarà ripreso più avanti).

Il verificarsi dell' esigibilità, dunque, mentre per il cedente o prestatore determina l' insorgenza del debito, per il cessionario o committente determina l' nascita del diritto di detrazione.

Il diritto temporale (ovvero, l' inizio e il fine) dell' esercizio del diritto è stabilito dal legislatore. Occorre rispettare al momento in cui l' **imposta** è divenuta esigibile per verificare se e in quale misura il diritto alla detrazione esiste. Pertanto, se in tale momento il cedente o committente non riveste la qualità di soggetto passivo, non sorge alcun diritto alla detrazione (e non potrà quindi trovare luogo l' accoglimento della richiesta).

Ovvia conseguenza del legame tra esigibilità dell' **imposta** e diritto alla detrazione è che il secondo non esiste nell' ipotesi in cui, relativamente al tributo non sia ancora esigibile, né l' operazione o cessione di diritto, pertanto, al rinvio dell' obbligo di pagamento al momento di scadenza del tributo si accompagna, simmetricamente, il diritto per l' acquirente o committente di esercitare la detrazione, in quanto il corrispondente diritto non potrà scattare se e quando il tributo sarà divenuto esigibile.

stessa), la detrazione sembra legittimamente esercitabile anche nella dichiarazione annuale presentata nei novanta giorni successivi alla scadenza. Parimenti, al fine di evitare disparità di trattamento tra il contribuente che presenta la sua prima dichiarazione in ritardo (entro novanta giorni) e il contribuente che invece, dopo avere presentato la dichiarazione nei termini, presenta una dichiarazione integrativa entro novanta giorni, dovrebbe consentirsi l' esercizio della detrazione anche nella dichiarazione integrativa prodotta entro 90 giorni (ancorché, a seguito delle modifiche del 2014-2015 alle disposizioni dell' art. 13 del dlgs n. 472/97 sul ravvedimento operoso e delle conseguenti precisazioni dell' Agenzia delle **entrate**, tale dichiarazione non può qualificarsi come «correttiva nei termini», bensì, appunto, «integrativa»).

Si è dell' avviso che non sia invece possibile recuperare la detrazione mediante dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore) prodotta oltre novanta giorni; diversamente opinando, sarebbe sostanzialmente privata di contenuto la **previsione** normativa, diretta (sia pure non in modo esplicito) a stabilire un termine di decadenza per l' esercizio del diritto alla detrazione. Sul punto, la sentenza della Corte di giustizia Ue 8 maggio 2008, cause C-95/06 e C-96/06, riferendosi proprio alla normativa italiana, ha statuito che un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, il quale abbia ommesso di richiedere la detrazione dell' Iva a monte, privandolo del diritto a detrazione, non può essere considerato incompatibile col regime instaurato dalla sesta **direttiva**, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

È comunque singolare che ciò che non è (a nostro avviso) possibile per il tramite della dichiarazione integrativa, ossia il superamento della decadenza, lo diventi invece per mezzo della «rivalsa postuma» dell' Iva pagata a seguito di accertamento dell' **amministrazione** finanziaria, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 60 del dpr n. 633/72. Questa disposizione, infatti, da un lato, accorda (assai generosamente) al cedente/prestatore destinatario di un accertamento il diritto di recuperare l' **imposta** accertata (e pagata all' **erario**, insieme a interessi e sanzioni) rivalendosi nei confronti del proprio cliente; dall' altro, riconosce a quest' ultimo la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione (ovviamente, se spettante), al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l' **imposta** o la maggiore **imposta** al fornitore, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell' operazione originaria. Questa disposizione (che, in sede di conversione in legge, dovrebbe essere allineata, riguardo al riferimento temporale, al nuovo testo del comma 1 dell' art. 19) ha l' effetto di riportare in vita il diritto alla detrazione colpito da decadenza, conferendo alla rivalsa postuma esercitata alle condizioni dell' art. 60, ultimo comma, una facoltà taumaturgica che non si riscontra altrove, per esempio nella rivalsa da **fatturazione** tardiva spontanea, magari assistita dal ravvedimento operoso (del fornitore). Il che non pare molto logico.

© Riproduzione riservata.

*PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA*

## Varia il momento di esigibilità dell' Iva

Ai sensi del quinto comma dell' art. 6 del dpr 633/72, l' Iva diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo e dunque, in linea generale: - nel momento della consegna o spedizione, per le cessioni di **beni** mobili; - nel momento della stipulazione dell' atto, per le cessioni di **beni** immobili; - nel momento del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di **servizi**.

Occorre però tenere conto delle particolarità (es. cessioni con effetto traslativo differito) e delle speciali previsioni dettate nei primi tre commi dell' articolo 6, nonché della **previsione** generale del quarto comma che, nell' ipotesi di anticipata emissione della **fattura** o di anticipato pagamento del corrispettivo rispetto agli eventi che determinano l' effettuazione dell' operazione, considera l' operazione effettuata (e di riflesso, l' esigibilità dell' **imposta** realizzata) al momento del pagamento del corrispettivo o della **fatturazione**.

L' esigibilità differita. Lo stesso quinto comma contempla due eccezioni alla regola che fa coincidere l' esigibilità dell' **imposta** con l' effettuazione dell' operazione. La prima eccezione riguarda le seguenti operazioni:

- cessioni di prodotti farmaceutici indicati nel n. 114 della tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, effettuate dai farmacisti; - cessioni di **beni** e prestazioni di **servizi** ai soci, associati e partecipanti, di cui al quarto comma dell' articolo 4 (operazioni verso corrispettivo specifico effettuate da **enti** non commerciali a favore dei soci, associati e partecipanti); - cessioni di **beni** e prestazioni di **servizi** nei confronti dello stato e dei relativi organi, ancorché dotati di personalità giuridica, degli **enti pubblici** territoriali e dei consorzi a essi costituiti ai sensi dell' art. 25 della legge n. 4590, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli **enti pubblici** di assistenza e beneficenza, degli **enti pubblici** di previdenza.

Per le suddette operazioni l' Iva diviene esigibile al momento di pagamento del corrispettivo, anche se l' effettuazione dell' operazione è precedente: l' emissione della **fattura** o la stipulazione dell' atto, per esempio, realizza l' operazione, ma non l' esigibilità dell' **imposta**, che si verificherà soltanto quando sarà pagato il corrispettivo.

È fatta salva la facoltà del cedente/prestatore di applicare i criteri normali, facendo così coincidere l' esigibilità con l' effettuazione. Questa facoltà non è esercitabile dai fornitori in relazione alle cessioni e prestazioni soggette allo split payment (art.

8 Lunedì 15 Maggio 2017

FISCO

ItaliaOggi7

## Fatture d'acquisto da registrare

### Varia il momento di esigibilità dell'Iva

Al sensi del quinto comma dell' art. 6 del dpr 633/72, l' Iva diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo e dunque, in linea generale:

- nel momento della consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili;  
- nel momento della stipulazione dell' atto, per le cessioni di beni immobili;  
- nel momento del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

Occorre però tenere conto delle particolarità (es. cessioni con effetto traslativo differito) e delle speciali previsioni dettate nei primi tre commi dell' articolo 6, nonché della **previsione** generale del quarto comma che, nell' ipotesi di anticipata emissione della **fattura** o di anticipato pagamento del corrispettivo rispetto agli eventi che determinano l' effettuazione dell' operazione, considera l' operazione effettuata (e di riflesso, l' esigibilità dell' **imposta** realizzata) al momento del pagamento del corrispettivo o della **fatturazione**.

L' esigibilità differita. Lo stesso quinto comma contempla due eccezioni alla regola che fa coincidere l' esigibilità dell' **imposta** con l' effettuazione dell' operazione. La prima eccezione riguarda le seguenti operazioni:

- cessioni di prodotti farmaceutici indicati nel n. 114 della tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, effettuate dai farmacisti;  
- cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti, di cui al quarto comma dell' articolo 4 (operazioni verso corrispettivo specifico effettuate da **enti** non commerciali a favore dei soci, associati e partecipanti);  
- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello stato e dei relativi organi, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi a essi costituiti ai sensi dell' art. 25 della legge n. 4590, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza, degli enti pubblici di previdenza.

Per le suddette operazioni l' Iva diviene esigibile al momento di pagamento del corrispettivo, anche se l' effettuazione dell' operazione è precedente: l' emissione della **fattura** o la consegna della merce,

nel caso di operazioni a esigibilità differita. Una migliore formulazione letterale della disposizione sarebbe quindi auspicabile.

Sotto l'aspetto amministrativo materiale, infine, dato che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di competenza, ossia l' anno in cui l' **imposta** è diventata esigibile, le fatture d' acquisto pervenute in addirittura un anno successivo, o registrate, o comunque, in tale anno, dovranno essere ritirate e impiegate ai fini della detrazione. Questa situazione, che per la verità si verificava anche nella disciplina precedente (per esempio quando il contribuente esercitava nella dichiarazione annuale presentata a febbraio il diritto al 2016 di detrazione dell' Iva risultante da una fattura d' acquisto del 2015), diventerà molto più diffusa con l' attuazione dell' articolo che a fine gennaio 2018 riavvierà il regolamento una fattura d' acquisto emessa in via differita dal fornitore il 15 gennaio 2018 per una cessione di beni consegnati a dicembre 2017, ai fini della detrazione dell' Iva dovrà necessariamente impuntare l' acquisto all' anno 2017, nel quale l' **imposta** è diventata esigibile, non potendo esercitare la detrazione con riferimento al 2018 in un documento più tempo per esercitarla con riferimento a dicembre 2017. Si deve ricordare che la possibilità di impuntare la detrazione è un periodo precedente a quella di emissione della fattura (può anche verificarsi il caso che l' **imposta** sia emessa in un anno successivo all' anno di detrazione) e di diritto è stata sempre riconosciuta dall' amministrazione (risoluzione n. 302/2001), anche se potrebbe essere ancora in dubbio dalla sentenza della Corte di giustizia Ue 29 aprile 2004, causa C-112/02).

È da osservare infine che, per le stesse ragioni, il periodo in cui è esercitata la detrazione può non coincidere con il trimestre in cui la fattura è stata registrata e dovrà essere comunicata all' amministrazione entro il 21 del n. 78/2018.

Contribuenti in regime Iva di cassa. Un' altra particolarità è prevista per i contribuenti che si avvalgono del regime Iva di cassa disciplinato dall' art. 35-bis del d. n. 502/2012, per i quali l' **imposta** sulle operazioni immobiliari diviene esigibile al momento dell' incasso del corrispettivo (e comunque decorre ai sensi del concetto di effettuazione dell' operazione). Per gli stessi contribuenti il diritto alla detrazione dell' **imposta** sugli acquisti sorge al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore.

Split payment. Occorre ricordare un' ultima eccezione, riguardante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo speciale dello split payment di cui al citato art. 17-ter. Ai sensi dell' articolo 3 del dm attuativo del 23/1/2015, l' **imposta** relativa alle predette operazioni diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo (e non al momento di effettuazione dell' operazione).

Il presente articolo è tratto dalla rubrica "Fisco Flash" a cura della Dott.ssa T. Galante e A. Galante.

### Fisco Flash

a cura della Dott.ssa T. Galante e A. Galante

#### Iva

##### REVERSE CHARGE

La disciplina menzionata nell' ambito del reverse charge (dpr. Entrata n. 1035/2011)

##### Giurisprudenza tributaria

##### ACCERTAMENTI

Accertamento abilitato: il contribuente deve fornire la

#### Altre notizie

##### ACCESSO AI LOCALI

L' accesso dell' amministrazione finanziaria ai locali di pertinenza del contribuente richiede l' obbligo del contraddittorio e il rispetto del termine di 60 giorni per l' emissione dell' avviso di accertamento (ent. Cassazione n. 10989/5/2017)

##### BOCCHE TRIBUTO

Intitolazione del codice tributo per il versamento di somme dovute in base alle comunicazioni inviate a seguito di controlli automatici ai fini Iva (ris. Entrate n. 3052/2017)

##### ADEMPIMENTI

Comunicazione per la promozione dell' adempimento prestatore nei confronti dei contribuenti (prov. Entrate prov. 31828/12/2017)

17-ter del dpr 633/72), per le quali l' **imposta** deve essere versata all' **erario** dai destinatari.

La seconda eccezione riguarda le cessioni di **beni** «in triangolazione» destinate all' agevolazione della **fatturazione** «super-differita» prevista dall' art. 21, quarto comma, quarto periodo, del dpr 633/72. Per tali cessioni l' **imposta** diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. L' ipotesi è quella della vendita di **beni** che il cedente fa consegnare al cessionario direttamente dal proprio fornitore: per esempio, Rossi vende a Bianchi **beni** acquistati da Verdi, incaricando quest' ultimo di provvedere alla consegna direttamente a Bianchi; in tal caso, il promotore della triangolazione, Rossi, può emettere **fattura** «super-differita» entro il mese successivo a quello di consegna dei **beni** e la relativa **imposta** si renderà esigibile in detto mese successivo.

Contribuenti in regime Iva di cassa.

Un' altra particolarità è prevista per i contribuenti che si avvalgono del regime Iva di cassa disciplinato dall' art. 32-bis del dl n. 83/2012, per i quali l' **imposta** sulle operazioni imponibili diviene esigibile al momento dell' incasso dei corrispettivi (e comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell' operazione). Per gli stessi contribuenti il diritto alla detrazione dell' **imposta** sugli acquisti sorge al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.

Split payment. Occorre ricordare un' ultima eccezione, riguardante le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** sottoposte al meccanismo speciale dello split payment di cui al citato art. 17-ter. Ai sensi dell' articolo 3 del dm attuativo del 23/1/2015, l' **imposta** relativa alle predette operazioni diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi; i cessionari/committenti possono però optare per anticipare l' esigibilità al momento della ricezione della **fattura**.





della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge n.557/73 e successive modifiche, non è soggetto all' **imposta** ai sensi del combinato disposto del dl n. 504/92, articolo 2, comma 1, lettera a) e il comune che voglia assoggettare il fabbricato accatastato come rurale deve impugnare l' attribuzione **catastale**». Il collegio aggiunge che la **società** contribuente ha ampiamente dimostrato i requisiti di **ruralità**. I **fabbricati** impiegati nell' agriturismo mantengono la destinazione d' uso agricola, ma non sono compresi tra quelli a uso abitativo e devono essere accatastati nella categoria D10 (**fabbricati** strumentali). Nel periodo di vigenza dell' **Ici**, mantenendo il requisito della **ruralità** come disposto dall' art. 9 del dl 557/93, così come modificato dal dpr n. 139 del 1998 all' art. 2, e confermato successivamente anche dalla circolare del min. finanze n.

50/E del 2000, i **fabbricati rurali** erano esenti da **imposta**. Con l' entrata in vigore dell' **Imu** i **fabbricati rurali** strumentali, elencati nell' art.

9, comma 3-bis del dl n. 557 del 1993, sono assoggettati a **imposta** con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i **comuni** possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%. Sono esenti, invece, i **fabbricati rurali** a uso strumentale ubicati nei **comuni** classificati montani o parzialmente montani di cui all' elenco dei **comuni** italiani predisposto dall' Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 8, dell' art. 9 del dlgs n. 23 del 2011. Ai fini dell' esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale a uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

Concludendo, la commissione regionale capitolina ha ritenuto di compensare le spese processuali tra le parti.

© Riproduzione riservata.

*PAGINA A CURA DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO*

La decisione del Tar Calabria: ok alla clausola sociale purché se ne ammortizzino i costi

## Appalti, assunzioni sostenibili

Non c'è obbligo di assorbire tutto il personale di chi esce

All'appaltatore che subentra nella gestione del servizio messo a gara dall'amministrazione non si può imporre di assorbire tutto il personale uscente, a meno che l'impresa non riesca ad ammortizzarne i costi. È quanto emerge dalla sentenza n. 209/17, pubblicata dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio. Libera concorrenza. Ottiene il risultato di bloccare l'appalto l'azienda che pure non è riuscita a partecipare alla gara perché il costo soggetto a ribasso risulta insostenibile. La colpa è della clausola sociale prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, che prescrive a chi si aggiudica i lavori di salvaguardare i livelli occupazionali precedenti: la regola vale nei servizi ad alta densità di manodopera, che si configurano quando la spesa per il personale risulta pari almeno alla metà dell'importo totale del contratto. Ma attenzione: l'istituto introdotto dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, spiega i giudici, deve essere interpretato in modo flessibile.

È accolto il ricorso della società che sta gestendo in via temporanea la raccolta dei rifiuti nel Comune grazie a un affidamento per motivi di urgenza. All'azienda risulta impossibile formulare un'offerta seria per vincere l'appalto, visto che l'importo a soggetto a ribasso non consente a chi partecipa di conseguire un utile: l'80% è rappresentato dal costo del personale, a causa della clausola sociale che impone l'applicazione del Cnl Fise Assombiente per gli oltre venticinque dipendenti da assumere. La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

La stazione appaltante, in questo caso, si rende conto dell'errore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concorrenza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spazio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto e viene dunque meno a un principio di adeguatezza delle risorse

ItaliaOggi7

IMPRESA

Lunedì 15 Maggio 2017 15

La decisione del Tar Calabria: ok alla clausola sociale purché se ne ammortizzino i costi

## Appalti, assunzioni sostenibili

Non c'è obbligo di assorbire tutto il personale di chi esce

DI DAVID FERRARA

Tar Calabria - Reggio Calabria - Sentenza 209, sezione staccata del 15/3/2017

Deve ritenersi che negli appalti ad alta densità di manodopera l'obbligo di integrare riassorbimento del personale sia illegittimo in quanto la clausola sociale, espressamente prevista dall'articolo 50, decreto legislativo 50/2016, può obbligare l'appaltatore subentrante unicamente ad assumere in via prioritaria i lavoratori che operavano alle dipendenze dell'impresa uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescrite.

tecniche dipendenti da assumere.

La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto, si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

Il ricorso è accolto in quanto la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

La stazione appaltante, in questo caso, si rende conto dell'errore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concorrenza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spazio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto e viene dunque meno a un principio di adeguatezza delle risorse

tecniche dipendenti da assumere.

La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto, si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

Il ricorso è accolto in quanto la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

La stazione appaltante, in questo caso, si rende conto dell'errore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concorrenza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spazio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto e viene dunque meno a un principio di adeguatezza delle risorse

tecniche dipendenti da assumere.

La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto, si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

Il ricorso è accolto in quanto la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

La stazione appaltante, in questo caso, si rende conto dell'errore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concorrenza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spazio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto e viene dunque meno a un principio di adeguatezza delle risorse

tecniche dipendenti da assumere.

La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto, si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

Il ricorso è accolto in quanto la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

La stazione appaltante, in questo caso, si rende conto dell'errore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concorrenza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spazio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto e viene dunque meno a un principio di adeguatezza delle risorse

tecniche dipendenti da assumere.

La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto, si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

Il ricorso è accolto in quanto la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto: si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

La stazione appaltante, in questo caso, si rende conto dell'errore e a posteriori non esclude la disapplicazione del paletto troppo stringente. Quando però è troppo tardi.

Il bando non garantisce la trasparenza oltre che la concorrenza tra i partecipanti perché non offre alle imprese lo spazio utile per poter formulare la loro offerta: manca infatti di indicare quanti lavoratori sono necessari per eseguire l'appalto e viene dunque meno a un principio di adeguatezza delle risorse

tecniche dipendenti da assumere.

La norma del codice appalti, tuttavia, va letta nel senso che la clausola sociale non può trasformare in un deterrente per la partecipazione alla gara da elemento che riguarda l'esecuzione dell'appalto, si rischia infatti la violazione dei principi di libera concorrenza indicati dall'Unione europea. Sono dunque tutti da verificare il numero e la qualifica dei dipendenti, che non deve essere ripescata nello stesso posto di lavoro e nel contesto del medesimo servizio.

APRI BENE LE ORECCHIE.  
PENSI DI AVERE L'E-FACTOR? DIMOSTRALO!

ISCRIVI IL TUO PROGETTO AL BEA-BEST EVENT AWARDS E PARTECIPA DA PRAGONISTA AL FESTIVAL ITALIANO DEGLI EVENTI E DELLA LIVE COMMUNICATION.

SCOPRI DI PIÙ SU  
WWW.BESTEVENTAWARDS.IT

beat  
L'ITALIA HA UN'IDEALISMO

ADC

umane. Si applica invece il principio di proporzionalità secondo cui l'aggiudicatario deve essere messo nelle condizioni di poter garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il che equivale ad affermare che con il bando di gara non si possono dettare condizioni che rendano impossibile centrare l'obiettivo.

Non conta che nel frattempo un'altra società abbia presentato un'offerta per l'appalto e la stazione appaltante sta nominando la commissione che dovrà valutarla. A carico dell'aggiudicatario si può solo porre una priorità nell'assorbire la manodopera del competitor uscente.

Obiettivo stabilità. È ancora scarna la giurisprudenza amministrativa a favore della libertà d'impresa tutelata dall'Unione europea rispetto all'istituto introdotto dall'articolo 50 del nuovo codice dei contratti pubblici. Ma ci sono almeno due precedenti innovativi.

Uno è rappresentato dalla sentenza n. 231/17, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana. Che boccia il bando di gara predisposto dall'ente regionale ancora per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma stavolta sanitari. È illegittimo obbligare a chi subentra nella gestione dell'appalto a riprodurre alla lettera inquadramento e orario di lavoro del personale impiegato dall'impresa uscente. E ciò anche perché nella nuova gara determinate prestazioni risultano eliminate dal bando, mentre alcuni ospedali non sono più interessati dal servizio. È vero: la direttiva 24/2014/UE prevede che anche gli appalti pubblici abbiano una specifica attenzione alle esigenze sociali. Ma la clausola sociale risulta comunque una facoltà del bando di gara. E sul fatto che la stabilità occupazionale costituisce un obiettivo che non può essere trasformato in un rigido obbligo è d'accordo anche l'autorità nazionale anticorruzione: nei pareri resi ha l'Anac ha specificato che la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, altrimenti limita in modo indebito la platea dei partecipanti, mentre la libertà d'impresa, viene riconosciuta e garantita dall'articolo 41 della Costituzione. Non coglie nel segno l'amministrazione secondo cui il personale in eccesso potrebbe essere utilizzato in altre commesse che fanno capo alla stessa azienda.

Estromissione da risarcire. L'altro precedente è la sentenza 1969/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lazio. La stazione appaltante non può imporre nella procedura pubblica bandita l'adozione di un determinato contratto collettivo di lavoro anche se l'appalto prevede la clausola sociale: l'impresa che subentra, infatti, ben può scegliere di applicare ai lavoratori riassorbiti un contratto collettivo di lavoro diverso, a patto che siano garantiti congrui livelli retributivi ai prestatori d'opera.

Mai l'amministrazione può decidere per l'inammissibilità dell'offerta per la mancata adozione di un determinato Ccnl perché si tratta di scelte che rientrano nella libertà d'impresa. E non può scattare l'estromissione senza la prova che il contratto collettivo applicato in concreto non consenta retribuzioni adeguate per i lavoratori da riassorbire. In questo caso è un'associazione no profit a restare fuori dalla gara perché la tariffa oraria prevista per l'operatore del servizio è ritenuta non conforme. E ciò influenza il calcolo percentuale dei costi di coordinamento e gestione: all'offerta, quindi, non viene attribuito alcun punteggio. L'esclusione risulta invece avvenuta in automatico senza che la commissione di gara prima e la stazione appaltante poi effettuasse le verifiche richieste: ora bisogna rifare tutta la procedura di selezione, a partire dalla valutazione delle offerte economiche, con una nuova graduatoria. Nel frattempo, però, tutti i contratti della procedura sono stati eseguiti per intero: l'onlus ha così centoventi giorni di tempo dal passaggio in giudicato dalla sentenza del Tar per chiedere il risarcimento al Comune.

DARIO FERRARA



le deroghe all' applicazione degli attuali criteri ambientali minimi relativi (appunto) ai «servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione» dettati dal dm Ambiente 24 dicembre 2015 e recentemente rivisitati dal dm 11 gennaio 2017.

Garanzie per partecipazione a procedure. Un' ulteriore spinta green arriva sul fronte degli sconti sulle garanzie economiche concessi alle aziende eco-certificate.

Il dlgs correttivo allarga infatti la cumulabilità delle decurtazioni sugli importi delle garanzie finanziarie dovuti per la partecipazione alle gare previsti dal Codice appalti da parte di chi è in possesso di attestazioni di qualità. Così, gli operatori economici che adotteranno azioni certificate di contrasto ai cambiamenti climatici potranno sommare la relativa riduzione del 15% a quelle previste, tra le altre, per il possesso di sistemi di eco-gestione Emas e Iso, marchi di qualità ecologica di beni e servizi.

Criteri di aggiudicazione appalti. Pur mantenendo, in ossequio alla normativa Ue, quale criterio principe quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa (fondato su un paragone tra costi e benefici, in base anche a parametri ambientali) il Correttivo allarga le ipotesi residuali nelle quali la pubblica amministrazione può ricorrere al puro criterio del «minor prezzo».

L' utilizzabilità del criterio residuale del «minor prezzo», sarà infatti: consentita per lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro (in luogo dell' originario milione), purché l' affidamento dei lavori avvenga (tra le altre) ricorrendo a procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo; comunque limitata a servizi e forniture di importo fino a 40 mila euro, ma con la possibilità di spingerla fino alle soglie di rilevanza comunitaria (ex articolo 35) per lavori caratterizzati da elevata ripetitività, a eccezione di quelli tecnologici o innovativi.

Upgrade anche per il criterio principe dell' offerta economicamente più vantaggiosa, laddove il suo utilizzo diventerà obbligatorio per i servizi di ingegneria/architettura e altri di natura tecnica e intellettuale non solo superiori ma anche solo «pari» a 40 mila euro. Connesso ai criteri di aggiudicazione è il nuovo obbligo per le aziende offerenti di dare autonoma evidenza agli oneri aziendali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (a esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti per contratti sotto soglia comunitaria). La disposizione, che impone di distinguere tali oneri dai costi della manodopera, opera in sinergia con la parallela novella apportata all' articolo 32 dello stesso dlgs 50/2016 in base alla quale nei contratti di lavoro e servizi i costi della sicurezza dovranno essere scorporati dall' importo assoggettabile al ribasso d' asta. Altra novità è quella relativa ai «criteri premiali» che le p.a. possono indicare nei bandi per attribuire un maggior punteggio a determinate offerte, nell' ambito dei quali esordiscono come «green» quelli della filiera corta e del chilometro zero dei prodotti.

Contratti sotto soglia.

Trasversale, negli effetti, all' intera disciplina degli appalti pubblici è la possibilità, nell' ambito di lavori servizi e forniture di importi inferiori ai 40 mila euro, di poter ricorrere all' affidamento diretto (ex articolo 35, in deroga dunque allo strumento della gara) senza più l' obbligo di consultare almeno due operatori economici; ma con l' onere, precisa il dlgs 56/2017, di rispettare comunque (ove esistenti) i «criteri ambientali minimi».

## Sulle supplenze ripetute niente Irpef

In tema di supplenze, il compenso stabilito dal giudice del lavoro quale ristoro di somme in merito alla stipula di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, non ha natura reddituale ma risarcitoria; conseguentemente su tali somme non possono essere addebitate imposte. Di più, quelle applicate, se richieste espressamente a rimborso, vanno restituite. Lo ha stabilito la sezione terza della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 1652/3/17. Il Collegio regionale capitolino, riferendosi a una attenta lettura della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, ha ribaltato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva ritenuto non provata la riconducibilità delle somme a risarcimenti, diversi dai dovuti emolumenti, e ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione regionale, ha osservato come il giudice del lavoro abbia stabilito che il danno subito (sia pur non quantificato) derivi automaticamente dalla violazione di norme imperative e costituisca oggetto di una presunzione legale; nonché, la sua riconducibilità a mero risarcimento scaturisca dal divieto legale di convertire il rapporto e quindi dalla connessa

risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell'attività lavorativa. Nella specie, osservano i giudici regionali, viene in rilievo il disposto del comma 5 dell' articolo 36 del dlgs n. 165 del 2001 a mente del quale «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardante l' assunzione o l' impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Alle somme imputate, deve, quindi, riconoscersi natura indennitaria al risarcimento previsto da questo stesso art. 36.

Secondo il Collegio regionale, le somme corrisposte non hanno natura reddituale (lucro cessante), bensì risarcitoria (danno emergente); in altri termini, il risarcimento disposto dal giudice del lavoro di Viterbo non è sostitutivo della retribuzione, da cui discenderebbe l' assoggettamento a tassazione, avendo piuttosto natura prettamente ristoratrice di danno emergente.

Benito Fuoco [omissis] Ritiene, infatti, la Commissione che debba necessariamente prendersi le mosse da una attenta disamina della sentenza del giudice del lavoro, che costituisce il titolo in forza del quale sono state quindi corrisposte all' odierno appellante le somme della cui assoggettabilità a tassazione è

SENTENZE TRIBUTARIE

### Sulle supplenze ripetute niente Irpef

In tema di supplenze, il compenso stabilito dal giudice del lavoro quale ristoro di somme in merito alla stipula di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, non ha natura reddituale ma risarcitoria; conseguentemente su tali somme non possono essere addebitate imposte. Di più, quelle applicate, se richieste espressamente a rimborso, vanno restituite. Lo ha stabilito la sezione terza della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 1652/3/17. Il Collegio regionale capitolino, riferendosi a una attenta lettura della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, ha ribaltato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva ritenuto non provata la riconducibilità delle somme a risarcimenti, diversi dai dovuti emolumenti, e ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione regionale, ha osservato come il giudice del lavoro abbia stabilito che il danno subito (sia pur non quantificato) derivi automaticamente dalla violazione di norme imperative e costituisca oggetto di una presunzione legale; nonché, la sua riconducibilità a mero risarcimento scaturisca dal divieto legale di convertire il rapporto e quindi dalla connessa risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell'attività lavorativa. Nella specie, osservano i giudici regionali, viene in rilievo il disposto del comma 5 dell' articolo 36 del dlgs n. 165 del 2001 a mente del quale «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardante l' assunzione o l' impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Alle somme imputate, deve, quindi, riconoscersi natura indennitaria al risarcimento previsto da questo stesso art. 36. Secondo il Collegio regionale, le somme corrisposte non hanno natura reddituale (lucro cessante), bensì risarcitoria (danno emergente); in altri termini, il risarcimento disposto dal giudice del lavoro di Viterbo non è sostitutivo della retribuzione, da cui discenderebbe l' assoggettamento a tassazione, avendo piuttosto natura prettamente ristoratrice di danno emergente.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Ritiene, infatti, la Commissione che debba necessariamente prendersi le mosse da una attenta disamina della sentenza del giudice del lavoro, che costituisce il titolo in forza del quale sono state quindi corrisposte all' odierno appellante le somme della cui assoggettabilità a tassazione è questione.

La sentenza origina da un ricorso inteso a veder dichiarata dal giudice che il ricorrente ha diritto a veder convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato in precedenza stipulati con il Ministero della pubblica istruzione nonché, in via subordinata e/o aggiuntiva, a essere risarcito del danno subito quantificabile nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.

Con la sentenza, il giudice del lavoro, atteso il divieto legale di conversione del rapporto, ha osservato che nella specie il danno (sebbene non quantificato) costituisce oggetto di una presunzione legale, derivando automaticamente dalla violazione di norme imperative, nonché dal divieto legale di convertire il rapporto e quindi dalla connessa risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell'attività lavorativa.

Nella specie viene in rilievo il disposto del comma 5 dell' art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l' assunzione o l' impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».

Deve, dunque, convenirsi che al risarcimento previsto dall' art. 36 sia da riconoscere natura indennitaria, fondata sulla presunzione legale del danno conseguente alla impossibilità di prosecuzione del rapporto... a esso va riconosciuto carattere automatico, infine affermando che sulla base di tali premesse occorre quindi sulla p.a. il relativo obbligo risarcitorio. Quanto poi alla determinazione dell'ammontare di detto danno il giudice del lavoro ha ritenuto di non poter condividere le pronunce di merito che hanno parametrato il risarcimento al tempo medio necessario per il reperimento di una nuova occupazione, ritenendo che la situazione concreta supporti quindi più facilmente assimilabile a quella disciplinata dall' art. 8 della legge 804/1960, che viene quindi assunta solo quale parametro per quantificare il danno da risarcire (...).

questione.

La sentenza origina da un ricorso inteso a veder dichiarato dal giudice che il ricorrente ha diritto a veder convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato in precedenza stipulate con il Ministero della pubblica istruzione nonché, in via subordinata e/o aggiuntiva, a essere risarcita del danno subito quantificabile nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.

Con la sentenza, il giudice del lavoro, atteso il divieto legale di conversione del rapporto, ha osservato che nella specie il danno (sebbene non quantificato) costituisce oggetto di una presunzione legale, derivando automaticamente dalla violazione di norme imperative, nonché dal divieto legale di convertire il rapporto e quindi dalla connessa risoluzione legale del contratto e dalla perdita dell'attività lavorativa.

Nella specie viene in rilievo il disposto del comma 5 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale «in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».

Deve, dunque, convenirsi che al risarcimento previsto dall'art. 36 sia da riconoscere natura indennitaria, fondata sulla presunzione legale del danno conseguente alla impossibilità di prosecuzione del rapporto a esso va riconosciuto carattere automatico, infine affermando che «alla luce di tali premesse incombe quindi sulla p.a. il relativo obbligo risarcitorio». Quanto poi alla determinazione dell'ammontare di detto danno il giudice del lavoro ha ritenuto di non poter condividere le pronunce di merito che hanno parametrato il risarcimento al tempo medio necessario per il reperimento di una nuova occupazione, ritenendo che la situazione concreta «appare quindi più facilmente assimilabile a quella disciplinata dall'art. 8 della legge 604/1966», che viene quindi assunta solo quale parametro per quantificare il danno da risarcire (...).



Con l' approvazione del Jobs act autonomi aumenteranno le attività sussidiarie

## Professionisti sostituiti della p.a.

Funzioni pubbliche affidate agli iscritti agli ordini

Professionisti sempre più al servizio della pubblica amministrazione. Con il Jobs act sul lavoro autonomo approvato in via definitiva dal Senato, infatti, aumenteranno le attività sussidiarie che gli iscritti in ordini e collegi svolgono per conto dello stato. La delega al governo, contenuta nell' articolo 5, prevede infatti che entro 12 mesi dall' entrata in vigore della legge, saranno emanati uno o più decreti legislativi di semplificazione dell' attività delle amministrazioni pubbliche, che dovrà avvenire, tra l' altro, attraverso l' individuazione di una serie di atti che possono essere rimesse alle professioni in relazione al loro carattere di terzietà. Dalle professioni giuridico-economiche a quelle tecniche, quindi, gli ordini sono scesi in campo per indicare al governo le attività che potrebbero svolgere per sgravare la p.a., sulla scorta di quanto già fanno per conto dello stato. Dagli ordini degli avvocati, che sostengono gli uffici giudiziari con il trasferimento di risorse e personale, ai commercialisti, ormai protagonisti nelle procedure concorsuali, ai consulenti del lavoro, abilitati al rilascio del Durc, alle comunicazioni obbligatorie e alla tenuta del libro unico del lavoro, al rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende. Per le professioni tecniche, invece, l' architetto svolge già oggi un ruolo di sussidiarietà alla p.a.

nei procedimenti edilizi per i titoli non provvedimentali, il perito industriale identifica per lo stato gli immobili ai fini della tassazione, il geometra svolge per conto dell' Agenzia delle entrate l' invio telematico degli atti di aggiornamento (frazionamento, mappale, pagamento dei diritti erariali), della documentazione fabbricati per pratiche di nuovo accatastamento. Queste alcune delle attività che le professioni già svolgono in sostituzione dello stato, ma vediamo nel dettaglio le proposte per allargarle. I consulenti del lavoro chiedono l' obbligatorietà dell' asseverazione contributiva anche nelle gare d' appalto tramite previsione normativa.

Secondo la categoria, questa previsione costituirebbe «un importante strumento di snellezza in materia lavoristica e previdenziale». Inoltre, la categoria chiede l' estensione della funzione di certificazione ai contratti collettivi aziendali e territoriali alle Commissioni di certificazione. Infine, nell' ottica di semplificazione del sistema delle imprese sarebbe opportuno riconoscere ad ogni singolo

ItaliaOggi7

L'INCHIESTA

Lunedì 15 Maggio 2017 41

Con l'approvazione del Jobs act autonomi aumenteranno le attività sussidiarie

## Professionisti sostituiti della p.a.

Funzioni pubbliche affidate agli iscritti agli ordini

DI GABRIELLA VENTURA

Professionisti sempre più al servizio della pubblica amministrazione. Con il Jobs act sul lavoro autonomo approvato in via definitiva dal Senato, infatti, aumenteranno le attività sussidiarie che gli iscritti in ordini e collegi svolgono per conto dello stato. La delega al governo, contenuta nell' articolo 5, prevede infatti che entro 12 mesi dall' entrata in vigore della legge, saranno emanati uno o più decreti legislativi di semplificazione dell' attività delle amministrazioni pubbliche, che dovrà avvenire, tra l' altro, attraverso l' individuazione di una serie di atti che possono essere rimesse alle professioni in relazione al loro carattere di terzietà. Dalle professioni giuridico-economiche a quelle tecniche, quindi, gli ordini sono scesi in campo per indicare al governo le attività che potrebbero svolgere per sgravare la p.a., sulla scorta di quanto già fanno per conto dello stato. Dagli ordini degli avvocati, che sostengono gli uffici giudiziari con il trasferimento di risorse e personale, ai commercialisti, ormai protagonisti nelle procedure concorsuali, ai consulenti del lavoro, abilitati al rilascio del Durc, alle comunicazioni obbligatorie e alla tenuta del libro unico del lavoro, al rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende. Per le professioni tecniche, invece, l' architetto svolge già oggi un ruolo di sussidiarietà alla p.a.

### Le attività sussidiarie già svolte dai professionisti

Professione	Attività sussidiarie
Architetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'architetto svolge un ruolo di sussidiarietà alla pubblica amministrazione nei procedimenti edilizi per i titoli non provvedimentali quali:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata)</li> <li>• Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)</li> <li>• Scia in sostituzione del Permesso di costruire</li> <li>• Scia di Agibilità che sostituisce il vecchio Certificato di abitabilità o agibilità</li> </ul> </li> </ul>
Avvocati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione, da parte degli Ordini degli avvocati, degli elenchi dei difensori d'ufficio</li> <li>• Filtro di ammissione, da parte degli ordini, delle istanze in materia di patrocinio a spese dello stato</li> <li>• Sportelli per il cittadino (informazioni peris fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia)</li> <li>• Attività sussidiaria, da parte degli ordini, in favore dei tribunali attraverso il distacco di risorse presso gli uffici giudiziari</li> </ul>
Commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria</li> <li>• Amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali</li> <li>• Funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile</li> <li>• Operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione</li> <li>• Attività di mediazione</li> <li>• Giudici commissioni tributarie regionali</li> <li>• Rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria</li> <li>• Relazione estimativa nel concordato fallimentare</li> <li>• Relazione estimativa nel concordato preventivo</li> <li>• Relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo</li> <li>• Relazione di attestazione dell'accordo di ristrutturazione</li> <li>• Dichiarazione di idoneità della proposta dell'imprenditore</li> <li>• Intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali</li> <li>• Funzioni relative alla gestione delle crisi da sovraindebitamento</li> <li>• Rilascio del Durc e data entry trips</li> <li>• Comunicazioni obbligatorie e tenuta del libro unico del lavoro</li> <li>• Funzioni previste dai Jobs act per assistenza davanti alle commissioni di certificazione e consiliazione</li> </ul>
Consulenti del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende anticribicciaggio</li> <li>• Trasmissione telematica dichiarazioni redditi e assistenza tecnica nel processo tributario</li> </ul>
Periti industriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione degli immobili ai fini della tassazione</li> <li>• Attività di stima del valore delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli ai fini delle detrazioni fiscali</li> <li>• Redazione perizie giurate</li> <li>• Accertamenti edilizi per gli sportelli unici per le attività produttive</li> <li>• Certificazioni su conformità di presidi antincendio attivi e passivi</li> <li>• Verifiche di conformità degli impianti eseguiti</li> </ul>

nella gestione del rapporto lavoristico e previdenziale, la possibilità di certificare la conformità di copie degli atti originali, la conformità di un sito digitalizzato al suo originale cartaceo e viceversa il valore del conto minimo del lavoro ai fini dell'appalto». Secondo Fabrizio Piccini, consigliere segretario dell'ordine degli architetti pianificatori, progettisti e conservatori, gli architetti potrebbero svolgere

attività di controllo preventivo, di natura isobolativa, delle pratiche edilizie proposte alla pubblica amministrazione. A Roma, per esempio, il controllo sulle pratiche che portano a trasformazioni urbane riguarda non più dai campi di verifiche. Secondo Maurizio Saverio, presidente del Consiglio nazionale dei geometri, nell'implementazione delle attività sussidiarie dei professionisti potrebbero essere inclusi gli Iser relativi al rilascio del certificato di di-

stribuzione urbanistica, con il conseguente realignment delle procedure e un minor aggravio della burocrazia per il comune e, soprattutto, un miglior servizio per il cittadino che non dovrebbe recarsi in municipio. A tal fine potrebbe essere affidata al professionista, in ambito edilizio e urbanistico, anche l'investizione negli interventi di maggiore entità, ancora riservata al sistema autorizzativo pubblico.

professionista competente nel settore, titolare di delega nella gestione del rapporto lavoristico e previdenziale, la possibilità di certificare: la conformità di copie degli atti agli originali; la conformità di un atto digitalizzato al suo originale cartaceo e viceversa; il valore del costo minimo del lavoro ai fini dell'appalto». Secondo Fabrizio Pistolesi, consigliere segretario dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, gli architetti potrebbero svolgere un'attività di controllo preventivo, di natura facoltativa, delle pratiche edilizie proposte alla pubblica amministrazione. «A Roma, per esempio, il controllo sulle pratiche che portano a trasformazioni urbane riguarda non più del 15% dei documenti», afferma Pistolesi, «le altre sono depositate al comune e si reggono su un'autodichiarazione. Su richiesta della pubblica amministrazione, l'ordine professionale potrebbe quindi eseguire un controllo preventivo delle pratiche edilizie, considerando che oggi molte amministrazioni stanno chiedendo la disponibilità dei professionisti a sgravare la p.a. dai compiti di verifica».

Secondo Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri, nell'ampliamento delle attività sussidiarie dei professionisti «potrebbero essere inclusi gli iter relativi al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, con un conseguente snellimento delle procedure e un minor aggravio delle incombenze per il comune e, soprattutto, un miglior servizio per il cittadino che non dovrebbe recarsi in municipio.

A tal fine potrebbe essere affidata al professionista, in ambito edilizio e urbanistico, anche l'asseverazione sugli interventi di maggiore entità, ancora riservata al sistema autorizzativo pubblico».

GABRIELE VENTURA